

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA.
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI PAULARO

P.R.G.C.
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
ai sensi L.R. 52/91

NORME DI ATTUAZIONE

LEGENDA

Aaaaaaaaaa stralcio presente sulla normativa di adozione

Aaaaaaaaaa non presente sulla normativa di adozione

INDICE GENERALE

**TITOLO I°
NORME GENERALI**

ART. 1	CONTENUTI DEL P.R.G.C.	pag 06
ART. 2	ELABORATI DI PIANO	pag 06
ART. 3	SCOPO DELLE NORME	pag 07
ART. 4	FINALITA' DELLA DISCIPLINA URBANISTICA	pag 07
ART. 5	TERMINOLOGIA URBANISTICA	pag 07
ART. 6	UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI	pag 09
ART. 7	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	pag 09
ART. 8	PARCHEGGI	pag 09
ART. 9	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	pag 09
ART. 10	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	pag 10
ART. 11	CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI	pag 10
ART. 12	DISTACCHI	pag 12
ART. 13	DESTINAZIONI D'USO	pag 13
ART. 14	COSTRUZIONI IN PRECARIO	pag 13

**TITOLO II°
ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE**

ART. 15	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.	pag 14
---------	--------------------------------------	--------

**TITOLO III°
NORME DI INTERVENTO**

ART. 16	TUTELA GENERALE DELL'AMBIENTE	pag 15
ART. 17	TUTELA DELL'AMBIENTE BOSCHIVO E FORESTALE	pag 15
ART. 18	TUTELA DELL'AMBIENTE AGRICOLO	pag 15
ART. 19	NORME DI TUTELA E PROTEZIONE GEOLOGICA	pag 16

**TITOLO IV°
NORME PER SINGOLE ZONE OMOGENEE**

ART. 20	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN SINGOLE ZONE OMOGENEE	pag 20
ART. 21	NORME PARTICOLARI PER LE ZONE "B" - "C"	pag 20
ART. 22	ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICO COSTRUTTIVI	pag 21
ART. 23	NORME PARTICOLARI PER LE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO	pag 25

**CAPITOLO I°
ZONE "B"**

ART. 24	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "B"	pag 27
ART. 25	ZONA "B0" DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE SOGGETTI A INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CON CONSERVAZIONE TIPOLOGICA	pag 27
ART. 26	ZONA "B1" - INTENSIVA DI COMPLETAMENTO	pag 28
ART. 27	ZONA "B1.1" - INTENSIVA DI COMPLETAMENTO CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE - VINCOLO ABITATO DI LAMBRUGNO	pag 29
ART. 28	ZONA "B2" - SEMI-INTENSIVA DI COMPLETAMENTO	pag 29

**CAPITOLO II°
ZONE "C"**

ART. 29	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "C"	pag 31
ART. 30	ZONA "C1" SEMI-INTENSIVA DI ESPANSIONE VINCOLATA A PIANO REGIONALE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE	pag 31

**CAPITOLO III°
AREE PER LA PICCOLA INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "D"**

ART. 31	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "D"	pag 32
ART. 32	ZONA "D2" ARTIGIANALE E INDUSTRIALE DI INTERESSE COMUNALE-COMPRESORIALE	pag 32
ART. 33	ZONA "D3" - DEGLI INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ESISTENTI	pag 33
ART. 34	ZONA "D5" - DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE	pag 35

**CAPITOLO IV°
ZONE "E"**

ART. 35	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "E"	pag 36
ART. 36	NORME GENERALI PER LE ZONE "E"	pag 36
ART. 37	ZONA "E1" AREE AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI DI ALTA MONTAGNA"	pag 37
ART. 38	ZONA "E2" - AREE AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI BOSCHIVI"	pag 37
ART. 39	ZONA "E2.1" - AREE AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI BOSCHIVI" CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE	pag 38
ART. 40	ZONA "E3" - AREE AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI SILVO-ZOOTECNICI"	pag 38
ART. 41	ZONA "E3.1" AREE AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI SILVO-ZOOTECNICI", CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE	pag 39
ART. 42	ZONA "E4" - AREE DI INTERESSE AGRICOLO E PAESAGGISTICO	pag 39
ART. 43	ZONA "E4.1" - AREE DI INTERESSE AGRICOLO E PAESAGGISTICO CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE	pag 40
ART. 44	EDIFICI RUSTICI RICADENTI FUORI DALLE ZONE RESIDENZIALI CON POSSIBILITA' DI CAMBIO D'USO	pag 40
ART. 45	MULINI ESISTENTI	pag 41
ART. 46	NORME GENERALI MULINI ESISTENTI	pag 42

**CAPITOLO V°
ZONE "F"**

ART. 47	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "F"	pag. 43
ART. 48	NORME GENERALI PER LE ZONE "F"	pag. 43
ART. 49	ZONA "F1" AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE "AMBITI DI ALTA MONTAGNA"	pag. 43
ART. 50	ZONA "F2" AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE "AMBITI BOSCHIVI"	pag. 44
ART. 51	ZONA "F2.1" AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE "AMBITI BOSCHIVI" CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE	pag. 44
ART. 52	ZONA "F3" AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE "AMBITI SILVO-ZOOTECNICI"	pag. 44
ART. 53	ZONA "F3.1" AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE "AMBITI SILVO-ZOOTECNICI" CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE	pag. 45

**CAPITOLO VI°
ZONE "G"**

ART. 54	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "G"	pag 46
ART. 55	ZONA TURISTICA "G2a" DEGLI INSEDIAMENTI ALBERGHIERI E RISTORATIVI ESISTENTI	pag 46
ART. 56	ZONA TURISTICA "G2b.1- G2b.2" IN LOCALITA' SICEE E BATAIA	pag 46
ART. 57	ZONA TURISTICA "G2b.3" PER CAMPING E CARAVANNING IN LOCALITA' SALETTI	pag 47
ART. 58	ZONA TURISTICA "G2b.4" - ZONA TURISTICA PER MANEGGIO IN LOCALITÀ AONES	pag 48
ART. 59	ZONA TURISTICA "G3" DEI DEMANI SCIABILI	pag 48

**CAPITOLO VII°
ZONE "Q"**

ART. 60	AREE PER EDIFICI E SERVIZI PUBBLICI E PER IMPIANTI DI INTERESSE COLLETTIVO. ZONE "Q"	pag 50
---------	--	--------

**CAPITOLO VIII°
ZONE "R"**

ART. 61	ZONE "R" INEDIFICABILI DI RISPETTO	pag 53
---------	------------------------------------	--------

**CAPITOLO IX°
ZONE "S"**

ART. 62	ZONE "S" AREE PER SERVIZI TECNOLOGICI	pag 55
ART. 63	ZONE "S2" PER STAZIONE DI SERVIZIO AL TRAFFICO VEICOLARE	pag 55

**CAPITOLO X°
ZONE ARCHEOLOGICHE**

ART. 64	ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICA	pag 56
---------	--------------------------------	--------

**CAPITOLO XI°
ZONA PER STAZIONI RADIO-TELEVISIVE**

ART. 65	ZONA PER STAZIONI RADIO TELEVISIVE	pag 57
---------	------------------------------------	--------

**CAPITOLO XII°
AREE DI REPERIMENTO PRIORITARIO ALPI CARNICHE**

ART. 66	AREA DI REPERIMENTO PRIORITARIO ALPI CARNICHE	pag 58
---------	---	--------

**CAPITOLO XIII°
AREE DI REPERIMENTO PRIORITARIO ALPI CARNICHE**

ART. 67	AREA DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE "ARIA N.1" – BOSCO DEL DURON	pag 59
---------	---	--------

**CAPITOLO XIV°
SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (S.I.C. – Z.P.S.)**

ART. 68	ZONA INTERESSATA DAI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (S.I.C. "Monte Dimon e Paularo" e "Creta di Aip Sella di Lanza" – Z.P.S. "Gruppo del Monte Coglians")	pag 60
---------	---	--------

TITOLO XV°
NORME FINALI E NORME TRANSITORIE

ART. 69	VIABILITA'	pag 61
ART. 70	REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI	pag 61
ART. 71	AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO L. 431/85	pag 61
ART. 72	COSTRUZIONI PREESISTENTI	pag 61
ART. 73	DECADENZA DI NORME IN CONTRASTO - DEROGHE	pag 62
ART. 74	OSSERVANZA DELLE NORME ANTISISMICHE	pag 62
ART. 75	NORME DI SALVAGUARDIA	pag 62

TITOLO I°
NORME GENERALI.

ART. 1 - CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.).

Tutto il territorio comunale di Paularo è soggetto ai vincoli, alle destinazioni d'uso e alle prescrizioni indicate negli elaborati costituenti il presente P.R.G.C.

Tutti gli interventi, localizzati sul territorio comunale, che comportano trasformazione urbanistica e/o edilizia sono disciplinati dalle prescrizioni azzonative del P.R.G.C. e dalle prescrizioni operative delle presenti Norme di Attuazione.

Per quanto non compreso nelle presenti norme si fa riferimento alla L.R. 52/91, alla Legge urbanistica 17.8.1942 n° 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni in materia, nazionali e regionali, in quanto applicabili alle materie qui trattate.

ART. 2 - ELABORATI DI PIANO.

Il P.R.G.C. è costituito dai seguenti elaborati:

Analisi territoriale:

- 1)- Tav. 1.1.1 - Inquadramento generale - Assetto viario, idrografico ed altimetrico.
Scale varie.
- 2)- Tav. 1.2.1 - Carta paesistica.
Scala 1:25.000.
- 3)- Tav. 2.1.1 - Edificazione storica al 1813 (Paularo-Villamezzo-Villafuori-Ravinis-Casaso-Dierico).
Scala 1:4.000.
- 4)- Tav. 2.1.2 - Edificazione storica al 1813 (Lambrugno-Salino-Tavella-Trelli-Chiaulis).
Scala 1:4.000.
- 5)- Tav. 2.2.1 - Frammentazione della proprietà fondiaria - Assetto della proprietà pubblica.
Scala 1:20.000.
- 6)- Tav. 2.3.1 - Carta dell'uso del suolo.
Scala 1:20.000.
- 7)- Tav. 2.4.1 - Assetto della viabilità ed idrografia.
Scala 1:20.000.
- 8)- Tav. 2.4.2 - Destinazioni d'uso e viabilità (Paularo-Villamezzo-Villafuori-Ravinis-Casaso-Dierico).
Scala 1:4.000.
- 9)- Tav. 2.4.3 - Destinazioni d'uso e viabilità (Lambrugno-Salino-Tavella-Trelli-Chiaulis).
Scala 1:4.000.
- 10)- Tav. 2.5.1 - Aree edificate ed aree urbanizzate - Reti tecnologiche (Paularo-Villamezzo-Villafuori-Ravinis-Casaso-Dierico).
Scala 1:4.000.
- 11)- Tav. 2.5.2 - Aree edificate ed aree urbanizzate - Reti tecnologiche (Lambrugno-Salino-Tavella-Trelli-Chiaulis).
Scala 1:4.000.

Vincoli e rispetti:

- 12)- Tav. 3.1.1 - Aree percorse dal fuoco (1980/00).
Scala 1:10.000.
- 13)- Tav. 3.2.1 - Aree di interesse ambientale - porzione Nord (D.Lgs. [42/2004](#)).
Scala 1:10.000.
- 14)- Tav. 3.2.2 - Aree di interesse ambientale – porzione Sud (D.Lgs. [42/2004](#)).
Scala 1:10.000.
- 15)- [Tav. 3.2.3 - Aree di interesse ambientale – centri abitati \(D.Lgs. 42/2004\).](#)
[Scala 1:4.000.](#)

Zonizzazione:

- 16)- Tav. 4.1 - Struttura del piano.
Scala 1:20.000 - 30.000.
- 17)- Tav. 4.2 - Zonizzazione generale del territorio comunale (porzione Nord).
Scala 1:10.000.

- 18)- Tav. 4.3 - Zonizzazione generale del territorio comunale (porzione Sud).
Scala 1:10.000.
 - 19)- Tav. 4.4 - Zonizzazione di fondovalle (Capoluogo-Villamezzo-Villafuori-Ravinis-Casaso).
Scala 1:2.000.
 - 20)- Tav. 4.5 - Zonizzazione di fondovalle (Dierico-località Saletti e Aones).
Scala 1:2.000.
 - 21)- Tav. 4.6 - Zonizzazione di fondovalle (Lambrugno-Salino-Tavella).
Scala 1:2.000.
 - 22)- Tav. 4.7 - Zonizzazione di fondovalle (Trelli-Chiaulis).
Scala 1:2.000.
- Censimento edifici rustici:
- 23)- Tav. 5.1.1 - Censimento edifici rustici (planimetria generale).
Scala 1:10.000 – 5.000.
 - 24)- Tav. 5.1.2 - Censimento edifici rustici (schede).
- Allegati:
- 25)- Elab. 6 - Norme di attuazione.
 - 26)- Elab. 7 - Relazione generale.
 - 27)- Elab. 8 - Relazione di flessibilità.

ART. 3 - SCOPO DELLE NORME.

Le presenti Norme disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia, le opere di urbanizzazione, l'edificazione di nuovi fabbricati, le trasformazioni d'uso, la realizzazione di servizi, di impianti e di qualsiasi altra opera che comunque comporti mutamento allo stato fisico del territorio del comune di Paularo.

ART. 4 - FINALITA' DELLA DISCIPLINA URBANISTICA.

1)-Qualsiasi costruzione costituisce una modifica dell'ambiente che supera, per durata e rapporti con la collettività, l'ambito delle decisioni del proprietario e del progettista, ed ha perciò interesse pubblico.

Il potere di indirizzo e di controllo del Comune sull'assetto del territorio si esercita attraverso gli strumenti di attuazione del P.R.G.C. di cui al Titolo II° delle presenti Norme e successivamente attraverso l'esame delle richieste di concessione, secondo le norme che regolano la partecipazione ed il decentramento amministrativo, al fine di garantire la validità funzionale e sociale delle urbanizzazioni, delle costruzioni e dell'utilizzazione del territorio.

2)-Qualunque opera di intervento sul suolo, sui fabbricati, sui manufatti di ogni genere, è sottoposta a concessione o ad autorizzazione.

E' ammessa altresì la denuncia di inizio attività come previsto dall'art. 80 della L.R. 52/91, nonché le fattispecie in cui gli interventi non sono soggetti ad alcun tipo di controllo tecnico-edilizio (art. 78, comma 1, lett. C) della L.R. 52/91, ad esclusione degli interventi previsti all'interno di zone interessate da parchi naturali o riserve regionali di cui alla L.R. 42/96 art. 3, e delle zone B0.

Le modalità e la presentazione delle diverse richieste devono essere strutturate in conformità a quanto previsto nel regolamento edilizio.

ART. 5 - TERMINOLOGIA URBANISTICA.

Al fine di individuare correttamente le caratteristiche quantitative delle opere realizzabili nell'intero territorio comunale, si adottano nel presente P.R.G.C. ed in tutti gli strumenti urbanistici successivi i seguenti indici a seconda delle differenti scale e metodi di intervento:

1)-SUPERFICIE TERRITORIALE "ST" espressa in ha.

Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico, comprensive delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con la esclusione di quelle destinate dal P.R.G.C. alla rete principale della viabilità. Vanno altresì escluse, ai fini del computo della ST, le aree in essa comprese di proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni.

2)-SUPERFICIE FONDIARIA "SF" espressa in mq.

E' costituita dalla parte di superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle

relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni.

3)-SUPERFICIE COPERTA "SC" espressa in mq.

E' la quota della superficie fondiaria compresa dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra e dotate di copertura con intradosso ad una quota maggiore di mt. 1.20 dal terreno. Restano escluse le parti aggettanti quali scale scoperte, poggioli aperti su due lati e gli sporti delle coperture fino alla sporgenza di mt 1.50 dalle murature perimetrali.

4)-SUPERFICIE UTILE "SU" espressa in mq.

E' costituita dalla somma delle superfici utili di tutti i piani, anche soffitte, scantinati, rimesse, etc. Sono invece escluse le superfici porticate cedute permanentemente all'uso pubblico e le aree di servizi pubblici cedute alle rispettive società di gestione (gas, luce, telefono, etc.).

5)-VOLUME EDIFICABILE "V" espresso in mc (vuoto per pieno v.p.p.).

Definisce le quantità volumetriche derivanti dall'applicazione degli indici di edificabilità prescritti dalle norme di zona.

Comprende tutti gli spazi comunque edificati, ricavati moltiplicando la superficie coperta (Sc) per l'altezza del fabbricato (H).

Si intendono implicati nel computo i volumi delle costruzioni preesistenti da mantenere sul lotto (Sf). Restano esclusi dal computo:

- i volumi tecnici oltre all'ultima soletta dell'ultimo piano;
- i portici ed i volumi aperti (logge, androni, passi carrai e simili) compresi nell'altezza dei pilastri, aperti sia all'uso pubblico che privato;
- i balconi aperti;
- gli oggetti ornamentali e strumentali.

6)-ALTEZZA DEL FABBRICATO "H" espressa in ml.

E' la differenza fra la quota 0,00 convenzionale e la quota dell'intradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile.

Nel caso di solaio inclinato l'altezza è calcolata sul punto medio del suo intradosso.

La quota 0,00 convenzionale è la quota media del terreno allo stato naturale calcolata come media delle quote dei vertici del sedime dell'edificio.

Al di sopra di tale altezza potranno emergere solamente i fermaneve, le antenne radio-televisive ed i parafulmini, nonché i cosiddetti volumi tecnici comprendenti gli extracorsa degli ascensori, i vani scala e le torrette da camino. Tali modesti volumi, che dovranno in ogni caso integrarsi il più possibile all'assetto tipologico dell'edificio, non dovranno superare i ml 2.50 oltre l'altezza massima prescritta.

7)-DISTANZA DAI CONFINI "DC" E DALLE STRADE "DS" espressa in ml.

E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, intercorrente tra il perimetro di sedime dell'edificazione ed i confini di proprietà o le strade.

8)-DISTANZA TRA I FABBRICATI "DE" espressa in ml.

E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra i perimetri degli edifici contrapposti disegnati come per il calcolo delle superfici coperte..

9)-"IT" INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE, V/ST, espresso in mc/ha.

E' il rapporto tra la somma di tutti i volumi edificati e/o edificabili in una zona omogenea e la superficie della zona omogenea stessa.

10)-"IF" INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA, V/SF, espresso in mc/mq.

E' il rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria di un lotto.

11)-"RC" RAPPORTO DI COPERTURA, SC/SF, espresso in percentuale.

E' il rapporto tra la superficie coperta dell'edificio, definita al precedente punto 3), e la superficie fondiaria del lotto su cui insiste.

12)-"DF" DENSITA' FONDIARIA, N° ab/SF, espressa in ab/mq.

Esprime il rapporto tra abitanti insediati e/o insediabili in una zona e la sua superficie fondiaria.

13)-"DT" DENSITA' TERRITORIALE, N° ab/ST, espressa in ab/ha.

Esprime il rapporto fra abitanti insediati e/o insediabili in una zona e la sua superficie territoriale.

ART. 6 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI.

1)-Gli indici di cui all'Art. 5 vengono applicati secondo le norme specifiche delle varie zone omogenee. Il P.R.G.C. fissa, per le varie zone e per i vari tipi di intervento, gli indici a livello territoriale.

2)-L'utilizzazione totale degli indici secondo il comma precedente esclude ogni richiesta successiva di costruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, salvo trasformazioni o ricostruzioni che lascino inalterati gli indici suddetti, nei limiti consentiti per tali lavori agli articoli corrispondenti.

3)-Qualora sia consentita ed obbligatoria la conservazione di fabbricati esistenti, essi vengono sempre computati per la determinazione degli indici di cui al precedente Art. 5.

ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.

1)-Le opere di urbanizzazione primaria sono (ai sensi della L.R. 52/91):

- a)-le strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
- b)-spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
- c)-nuclei elementari di verde;
- d)-la rete di fognatura;
- e)-la rete idrica;
- f)-l'illuminazione pubblica;
- g)-la rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- h)-la rete telefonica;
- i)-la rete di distribuzione del gas.

2)-Nell'ambito degli strumenti urbanistici di cui al Titolo II° delle presenti norme viene determinata l'esatta ubicazione delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria secondo l'elenco di cui al precedente comma 1°.

ART. 8 - PARCHEGGI.

A completamento di quanto indicato al precedente Art. 7, comma 1°, punto b), resta obbligatorio, in tutte le nuove costruzioni e ricostruzioni, predisporre parcheggi privati ai sensi dell'art. 41 della L. 1150/42 come modificato dall'art. 2 della L. 122/1989:

- stanziali non inferiore a un metro quadro ogni dieci metri cubi di costruzione.

Inoltre con il D.P.G.R. n. 126/95 si è stabilito che i parcheggi devono essere articolati nelle seguenti categorie:

- a) parcheggi stanziali
- b) parcheggi di relazione
- c) parcheggi di interscambio
- d) stazione per autolinee extraurbane

Nelle aree suddette non è consentito di computare la sede stradale, neppure nel caso di strade private.

Le aree destinate a parcheggi privati, interne od esterne, coperte o scoperte, devono essere vincolate all'uso di parcheggio mediante abbinamento obbligatorio e non separabile di ogni alloggio od unità immobiliare con apposita indicazione negli atti relativi alla destinazione d'uso e con costituzione di vincolo e/o servitù, a richiesta del Comune, con atto da trascrivere nei registri della proprietà immobiliare.

I parcheggi per le varie aree, specificate al comma 1° del presente articolo, dovranno sempre prevedere quote di posti a seconda delle destinazioni per:

- autovetture: minimo mt 2,50 x 5,00;
- motocicli e cicli: minimo mt 1,00 x 2,00;
- autocarri: minimo mt 3,00 x 10,00.

ART. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.

1)-Le opere di urbanizzazione secondaria sono (ai sensi della L.R. 52/91):

- a)-strade di quartiere e di scorrimento;
- b)-asili nido e scuole materne;

- c)-scuole dell'obbligo;
- d)-chiese ed altri edifici religiosi;
- e)-impianti sportivi e di quartiere;
- f)-centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
- g)-aree verdi e di quartiere.

ART. 10 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI.

1)-Gli interventi infrastrutturali riguardano gli impianti seguenti:

- a)-rete idrica;
- b)-rete fognante ed impianti di depurazione;
- c)-rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- d)-rete di distribuzione del gas;
- e)-rete di distribuzione del telefono;
- f)-rete viaria completa di svincoli, aree annesse di sosta e di servizio, aree di rispetto.

2)- Gli interventi relativi alle opere infrastrutturali di cui al precedente comma, possono essere eseguiti secondo la procedura prevista ai sensi dell'art. 41 e 127 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

3)- Fuori dal perimetro degli insediamenti esistenti e previsti come definito dalle tavole del P.R.G.C. in rispetto al piano regionale della viabilità di cui al DPRG 167/Pres. del 06.04.1989 le distanze minime da osservarsi nell'edificazione a partire dal ciglio stradale, sia per le strade esistenti che per quelle di progetto, sono:

- Viabilità di interesse regionale : ml 15.00;
- Viabilità locale: ml 10.00;

La suddivisione funzionale della viabilità in riferimento all'art. 52 tab 3 del PURG è la seguente:

- Viabilità comprensoriale ha la funzione di raccogliere il traffico e portarlo verso la rete di livello superiore e viceversa.
- Strade urbane di collegamento sono quelle comprensoriali interne al PRGC e servono il traffico urbano.
- Strade di quartiere sono quelle di servizio puntuale interne al PRPC.-

In tali ambiti potranno rilasciarsi unicamente autorizzazioni per stazioni di servizio per la distribuzione di carburante, attrezzature e reti tecnologiche, attrezzature di servizio stradale e per il trasporto pubblico, ampliamenti di edifici residenziali esistenti in rispetto del comma 4 quater art. 41 della legge 52/91.

ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI.

Gli interventi, sia pubblici che privati, attuabili attraverso l'applicazione delle presenti norme sono i seguenti:

A)-INTERVENTI AVENTI RILEVANZA URBANISTICA.

Sono interventi aventi rilevanza urbanistica quelli rivolti a modificare in modo sostanziale lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e delle aree in rapporto:

- a)-alla potenzialità insediativa e produttiva;
- b)-alle relazioni funzionali esistenti o previste dalla strumentazione urbanistica vigente con l'intorno;
- c)-alle caratteristiche naturali e paesaggistiche dei luoghi.

In questa categoria (A) rientrano i seguenti tipi di intervento:

A1-Interventi di nuova realizzazione.

Sono interventi di nuova realizzazione quelli rivolti alla utilizzazione edilizia ed infrastrutturale di aree libere attuati con qualsiasi metodo costruttivo.

A2-Interventi di ampliamento.

Sono interventi di ampliamento quelli rivolti alla creazione di nuovi spazi, in termini di volume o superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni delle costruzioni esistenti, anche mediante l'uso di strutture

componibili o prefabbricate. Sono parimenti interventi di ampliamento quelli volti al potenziamento di infrastrutture ed impianti esistenti, mediante integrazioni ed aggiunte.

A3-Interventi di ristrutturazione urbanistica.

Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa.

A4-Interventi di ristrutturazione edilizia.

Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare, nel rispetto delle volumetrie preesistenti, gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente ed in particolare finalizzati:

-alla riorganizzazione interna dell'edificio sia in termini di utilizzo delle superfici che dei volumi;
-alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

~~Rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti all'aumento del numero delle unità immobiliari e alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici.~~

A5-Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale.

Sono interventi di rilevanza urbanistico-ambientale quelli che, pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, esplicano i loro effetti sull'equilibrio ambientale.

Essi sono volti principalmente:

-allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio superiori ad un ettero e a movimenti complessivi per 2000 mc, anche se attuati per l'esercizio dell'attività agricola, nonché ai movimenti di terra per gli interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che alterano i livelli di quota;

-alla realizzazione di serre, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente, con copertura o chiusura laterali abitualmente infisse;

-alle operazioni sui corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11.12.33, n 1775, dirette ad intervenire sulle sponde, sull'argine e nell'alveo.

B)-INTERVENTI AVENTI RILEVANZA EDILIZIA.

Sono interventi aventi rilevanza edilizia quelli attuati sul patrimonio edilizio esistente rivolti a mantenere e migliorare lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e quelli nuovi che, per consistenza, funzione e durata, non hanno rilevanza urbanistica.

In questa categoria (B) rientrano i seguenti tipi di intervento:

B1-Interventi di manutenzione ordinaria.

Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e che non interessino le parti strutturali degli edifici, né comportino la realizzazione di manufatti accessori esterni ad essi.

B2-Interventi di manutenzione straordinaria.

B2.1-Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e in particolare:

a)-interne ad edifici che non comportino la riorganizzazione totale dell'edificio, né aumento del numero delle unità immobiliari;

b)-consistenti nella sostituzione di uno o alcuni solai interpiano, senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;

c)-consistenti nel rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno degli edifici;

d)-consistenti nella sostituzione di serramenti esterni;

e)-consistenti nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni;

f)-consistenti nella sostituzione di solai di copertura anche con cambiamento di tipo di materiale, sagoma e quota, dovuta quest'ultima a esigenze tecniche e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;

g)-consistenti nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici, anche se attuati all'interno di edifici pubblici o di interesse statale;

h)-consistenti nella realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggiali e terrazze a protezione di ingressi;

i)-consistenti in altri interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche.

B3-Intervento di restauro.

Si configura quale intervento di restauro l'insieme sistematico di opere riguardanti un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso, finalizzato ad assicurarne la funzionalità salvaguardando e valorizzando i particolari valori artistici, storici o documentali, ivi compresi quelli di matrice industriale, in esso presenti e desumibili dallo studio filologico contenuto nel progetto.

Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento di eventuali elementi strutturali nuovi richiesti da esigenze di stabilità, degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

B4-Intervento di conservazione tipologica.

Si configura quale intervento di conservazione tipologica l'insieme sistematico di opere riguardanti un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso appartenente a complessi urbanistici di interesse storico-culturale o documentale, ivi compresi quelli di matrice industriale, finalizzato ad assicurarne la funzionalità, la conservazione ed il ripristino degli elementi architettonici e tipologici previsti dalla normativa urbanistica generale o particolareggiata.

Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

B5-Interventi di risanamento conservativo.

Si configura quale intervento di risanamento conservativo l'insieme sistematico di opere volte a risanare e conservare un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso nel rispetto della sua distribuzione e funzionalità interna, purchè non riguardino edifici sui quali, per le loro caratteristiche, si debba operare con gli interventi di restauro e

Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

C-NUOVI INTERVENTI NON AVENTI RILEVANZA URBANISTICA.

Sono, tra l'altro, principalmente da considerarsi nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica:

- a)-la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;
- b)-le pertinenze di edifici esistenti;
- c)-l'occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
- d)-le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;
- e)-la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
- f)-la realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano;
- g)-il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;
- h)-la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;
- i)-la collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici;
- l)-le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere accessorie;
- m)-gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;
- n)-le opere per il raccordo di nuovi utenti alle reti dei servizi centralizzati esistenti;
- o)-la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
- p)-le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
- q)-le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- r)-le opere sportive che non creino volumetria;
- s)- *parcheggi di pertinenza dell'unità immobiliare, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica della stessa, di cui all'articolo 88, o in altra area avente la stessa destinazione di zona, purché la distanza non superi il raggio di cinquecento metri; il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari*
- o)- *altane per ungolati soggette a denuncia d'inizio attività, limitatamente alle zone omogenee "E" ed "F" per un numero complessivo massimo di 20 unità.*

ART. 12 - DISTACCHI.

DISTACCHI SOPRASUOLO

Per tutti i fabbricati di nuova edificazione, compresi quindi quelli conseguenti ad una demolizione, e quei corpi fabbrica di nuova costruzione che costituiscono ampliamento di edifici esistenti devono essere rispettate le distanze richiamate in ogni singola zona dagli:

- edifici
- confini del lotto
- strade

DISTACCHI NEL SOTTOSUOLO

I distacchi sopra richiamati e riportati su ogni singola zona di cui ai punti precedenti si applicano al corpo del fabbricato fuori terra e non alle sue parti completamente interrato. Le distanze minime inderogabili anche per il sottosuolo si applicano invece nei confronti dei confini con strade pubbliche.

ART. 13 - DESTINAZIONI D'USO.

1)-Il P.R.G.C. stabilisce per ogni zona le destinazioni d'uso (Titolo IV°) preferenziali, ammesse, vietate, e le eventuali norme transitorie per destinazioni attuali in contrasto con le previsioni di P.R.G.C.

ART. 14 - COSTRUZIONI IN PRECARIO.

1. Possono essere autorizzati a titolo precario gli interventi soggetti a concessione od autorizzazione edilizia, benché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici approvati od adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili.

2. All' autorizzazione deve essere apposta una specifica clausola che determini il periodo di validità dell' atto nel massimo di un anno, prorogabile, per comprovati motivi, per non più di due volte.

3. La facoltà prevista al comma 1 si esercita tenuto presente l' assetto territoriale interessato dall' intervento ed i riflessi che sul medesimo possono prodursi, anche sul piano della tutela dell' ambiente e del paesaggio.

4. L' autorizzazione in precario può essere motivatamente revocata senza indennizzo, prima della scadenza del termine finale di validità, per comprovati motivi di pubblico interesse.

5. Nel caso in cui alla scadenza dell' atto, ovvero nel caso di revoca del medesimo, il titolare dell' autorizzazione non provveda alla demolizione dell' opera e al ripristino dello stato dei luoghi si applicano le sanzioni previste dall' articolo 101.

6. E' altresì corrispondente al periodo di validità degli atti abilitativi alla realizzazione o al recupero delle opere pubbliche, il termine di validità delle autorizzazioni a titolo precario delle opere necessarie per la continuazione dell'esercizio di pubbliche funzioni, svolte negli edifici da sostituire o recuperare.

7. L'installazione di strutture temporanee per lo svolgimento di attività ovvero di manifestazioni culturali, sportive e ricreative, è soggetta unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

TITOLO II°
ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.

ART. 15 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

Il P.R.G.C. si attua attraverso i seguenti atti:

A)-Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (P.R.P.C.), di iniziativa pubblica o privata, ai sensi del Capo II° della L.R. 52/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detti piani possono essere adottati per una programmazione urbanistica di dettaglio in settori diversi quali:

-Piani per L'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) ai sensi della Legge 167/62 e successive modificazioni ed integrazioni.

-Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) ai sensi della Legge 865/71 e successive modificazioni ed integrazioni.

-Piani di Recupero ai sensi della L.R. 18/86 e successive modificazioni ed integrazioni.

B)-Intervento Edilizio Diretto mediante:

-Concessione (art. 77 della L.R. 52/91);

-Autorizzazione (art. 78 della L.R. 52/91);

-Denuncia (art. 80 della L.R. 52/91);

-Accertamento di conformità urbanistica o denuncia (art. 89 della L.R. 52/91).

TITOLO III°
NORME DI INTERVENTO

ART. 16 - TUTELA GENERALE DELL'AMBIENTE.

1)-L'ambiente sia nell'aspetto naturale, sia nell'aspetto assunto attraverso formazioni storiche operate dagli uomini, è di interesse pubblico.

Il Comune, di intesa con gli altri organi competenti a livello Regionale e Statale, ne cura la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale, al fine di garantirne una corretta fruizione da parte della popolazione.

2)-Qualsiasi progetto di strumento urbanistico e qualsiasi intervento comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio deve adeguarsi al principio enunciato al comma precedente.

ART. 17 - TUTELA DELL'AMBIENTE BOSCHIVO E FORESTALE.

1)-Le aree boscate, sia con esemplari di alto fusto che con specie arbustive e cedue, sono riservate alla difesa idrogeologica e alla rigenerazione forestale, al mantenimento delle biocenosi e dello stato microclimatico.

2)-E' vietato procedere a movimenti di terra, riporti, alterazione di manto erboso, abbattimento di alberature salvo per lavori di diradamento da effettuare dalle competenti autorità forestali, aperture di strade carrabili all'infuori di quelle al servizio della manutenzione del bosco.

3)-E' vietato costruire nelle zone boscate depositi di rifiuti di qualunque genere e scaricare in zone boscate acque di scarico non depurate totalmente.

4)-Qualsiasi costruzione che non sia strettamente connessa alla conduzione e coltivazione del bosco e delle aree immediatamente circostanti, non potrà essere autorizzata all'interno delle aree boscate.

5)-Il tracciato di cavi aerei di telecomunicazione e di distribuzione di energia elettrica è opportuno che segua, ove possibile, strade esistenti, sentieri spartifuoco o altre linee preesistenti.

6)-Le zone boscate percorse dal fuoco, dettagliatamente analizzate nell'elaborato grafico di piano n° 3.1.1, non cambiano la propria destinazione e su di esse vi è assoluto divieto di compiere qualsiasi opera di qualunque genere per venti anni dall'incendio al di fuori del rimboschimento, del ripristino vegetazionale e dell'eventuale recinzione, totale o parziale, del ripristino d'immobili preesistenti, e di eventuali opere se autorizzate dalla Direzione regionale delle foreste. Da tale divieto, operativo per venti anni dalla data dell'incendio, consegue l'impossibilità di approvare strumenti urbanistici o loro varianti che comportino modifiche alla destinazione originaria.

ART. 18 - TUTELA DELL'AMBIENTE AGRICOLO.

1)-Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo può avvenire solo nei modi e con gli strumenti previsti al successivo TITOLO IV°, capitolo IV°.

2)-E' vietato, in assenza di suddetti strumenti, procedere a movimenti di terreno, a lavori di sterramento o di demolizione o di alterazione di corsi d'acqua, di irrigazione e canalizzazione di scolo, ad abbattimento di alberature e di macchie fatta eccezione per quelle oggetto di coltura, ad alterazione ed abbattimento di alberi lungo i cigli dei corsi d'acqua e delle strade.

3)-La discarica e l'immagazzinamento all'aperto di materiali industriali di rifiuto, in particolare di rottami di automobile, è vietata.

~~4)-Sulle aree coltivate, anche nei periodi stagionali di riposo colturale, e sulle aree prative naturali o coltivate è comunque vietato l'accesso con mezzi motorizzati (motociclette, fuoristrada, etc.) eccezione fatta per i mezzi meccanici addetti alla lavorazione del fondo.~~

5)-Il tracciato di cavi aerei di telecomunicazione e di distribuzione di energia elettrica è opportuno che segua, ove possibile, strade esistenti, o altre linee preesistenti.

ART. 19 - NORME DI TUTELA E PROTEZIONE GEOLOGICA

Negli elaborati di Piano:

- Tav.4.2 - 4.3 Zonizzazione generale del territorio comunale scala 1 : 10.000
- Tav.4.4 – 4.5 – 4.6 – 4.7 Zonizzazione di fondovalle in scala 1 : 2.000

all'azzonamento operativo si sovrappone la zonizzazione geologica del territorio espressa in termini di fattibilità edificatoria.

La sintesi della situazione geostatica, della valangosità, delle zone soggette a esondazione e di altri rischi naturali che possono interessare il Comune di Paularo, è stata riportata nella "Carta dei vincoli per rischi naturali" (Tavole C in scala 1:10.000, dove vengono riportati i vincoli nei confronti di tutti i rischi naturali rilevati. In tali aree, per i particolari caratteri geologici, nivologici e idrogeologici del suolo, ogni intervento può essere causa di gravi danni o comunque soggetto ad un elevato rischio di pericolosità. Nella stessa carta vengono perimetrate le zone non soggette a vincoli dovuti a rischi naturali
Il territorio comunale è stato suddiviso in:

a) Zone soggette a vincoli per valangosità.

Le aree soggette a questo vincolo sono state definite sulla base di quanto riportato sulle "carta di localizzazione dei pericoli potenziali di caduta valanghe" realizzata dalla Direzione regionale delle foreste e dei parchi. Sono stati cartografati anche i siti soggetti a pericolo valanghe localizzato in colatoi molto stretti.

Le aree interessate da questi rischi non sono da ritenersi utilizzabili a fini edificatori.

In questi ambiti sono ammesse unicamente opere di difesa e di sistemazione idrogeologica tendenti a ridurre il rischio.

Per gli edifici eventualmente esistenti nelle aree a rischio sono ammesse solo opere di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, con esclusione della modifica della destinazione d'uso in atto.

Opere d'infrastrutturazione del territorio, impianti e reti tecnologiche che non presuppongono la presenza stabile di persone sono ammissibili, subordinatamente alla redazione di specifiche relazioni geologiche, geotecniche e nivologiche estesi alla possibile area di influenza delle opere in progetto che ne accertino la fattibilità.

b) Zone soggette a vincoli per rischi geostatici.

Si tratta di aree normalmente localizzate nei litotipi appartenenti al Carnico. La formazione risulta intensamente tettonizzata e costituita da materiali per lo più marnosi che la rendono facilmente alterabile (tanto da assumere l'aspetto di una terra sciolta) ed erodibile. Infatti è soggetta ad estesi e frequenti fenomeni di instabilità e dissesto. La definizione di questi areali tiene conto, oltre che dai risultati dei rilievi di campagna, anche delle verifiche di stabilità eseguite in corrispondenza di numerose sezioni topografiche che avevano spesso fornito fattori di stabilità inferiori a 1,3. Il metodo di calcolo utilizzato ed i risultati delle verifiche sono riportati in Allegato B. L'ubicazione delle tracce delle sezioni verificate sono riportate nelle TAV.B. Nei calcoli, eseguiti con il metodo "Bishop", sono stati introdotti parametri geotecnici desunti dalle prove penetrometriche. Le verifiche sono state effettuate in presenza di sisma

Nelle zone b) sono comprese anche le aree in potenziale pericolo per distacco di massi e blocchi nei pressi dei centri abitati. Dalle pareti rocciose sono possibili ulteriori distacchi di blocchi che possono interessare le zone sottostanti.

Il limite di rispetto, nel confronto di questi fenomeni, è stato fissato in base alla morfologia, all'acclività del versante, alla posizione delle potenziali nicchie di distacco e alle verifiche eseguite con specifici programmi di calcolo.

Le aree interessate da questi rischi non sono da ritenersi utilizzabili a fini edificatori.

In questi ambiti sono ammesse unicamente opere di difesa e di sistemazione idrogeologica tendenti a ridurre il rischio.

Per gli edifici eventualmente esistenti nelle aree a rischio sono ammesse solo opere di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, con esclusione della modifica della destinazione d'uso in atto.

Opere d'infrastrutturazione del territorio, impianti e reti tecnologiche che non presuppongono la presenza stabile di persone sono ammissibili, subordinatamente alla redazione di specifiche relazioni geologiche, geotecniche e nivologiche estesi alla possibile area di influenza delle opere in progetto che ne accertino la fattibilità.

c) Zone soggette a vincoli per rischi geostatici di lieve entità (aree con diffusi fenomeni di instabilità in terreni o suoli con superfici di scivolamento poco profonde).

In questi ambiti i fenomeni geostatici vanno attribuiti alla costituzione geologica, alla pendenza dei versanti, alla copertura vegetale e alle notevoli precipitazioni.

Lo sviluppo di questi smottamenti va prima attribuito alla particolare conformazione geologica con la presenza del basamento roccioso posto a modesta profondità; su questo substrato posa la cotica erbosa che insiste su di uno strato "sciolto" prevalentemente limoso.

Le acque meteoriche di infiltrazione, con il substrato praticamente impermeabile, non riescono a percolare e quindi circolano al contatto basamento-strato agrario. Qui avviene una notevole diminuzione della coesione con ammolimento della parte argillosa con la conseguente riduzione della resistenza al taglio.

Tra i due strati si ha, inoltre, una diminuzione dell'attrito determinata sia dall'azione erosiva delle acque circolanti, che ne riduce la superficie di contatto, sia per la mollificazione delle argille.

I movimenti franosi si verificano quando è più elevata la circolazione idrica nel sottosuolo, dove il versante è più acclive e dove manca vegetazione ad alto fusto con apparato radicale profondo tale da ancorare lo strato più superficiale.

Gli smottamenti esaminati sono quindi di profondità limitata a poche decine di centimetri, non sono collegati fra loro e non interessano direttamente edifici.

Per questo motivo non si è ritenuto opportuno cartografarli nella carta delle pericolosità naturali.

Queste zone sono edificabili con la prescrizione di adeguate verifiche e indagini geologiche e geognostiche puntuali ed approfondite, al fine di garantire che le opere di fondazione siano ben ancorate entro il basamento roccioso e che le verifiche di stabilità, nella condizione finale del progetto, garantiscano i parametri minimi di sicurezza richiesti dalle normative vigenti.

d) Zone soggette a vincolo morfologico.

Si tratta di zone situate in versante con acclività tale da rendere difficile la realizzazione di nuovi insediamenti. L'utilizzo di questi ambiti va definito con apposite Varianti al P.R.G.C. che verifichino puntualmente la loro idoneità ai fini edificatori, dando tutte le indicazioni da rispettare per una corretta salvaguardia delle opere e del territorio.

In queste zone sono esclusi nuovi interventi edilizi, per gli edifici eventualmente esistenti sono ammesse solo opere di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria con esclusione della modifica della destinazione d'uso in atto.

Opere di infrastrutturazione del territorio, impianti e reti tecnologiche sono ammissibili subordinatamente alla redazione di specifiche relazioni geologiche, geotecniche e nivologiche che ne accertino la fattibilità.

Le parti del territorio comunale comprese nelle aree a vincolo morfologico e comprese in zone omogenee per le quali il P.R.G.C. ammette l'edificazione libera (zone omogenee E – agricole, Zone a verde privato, Zone boscate) non possono essere utilizzate per interventi edificatori. Tale prescrizione è riportata nelle specifiche norme di attuazione di zona.

e) Zone soggette a vincolo per esondazione e trasporto solido accentuato.

Le aree interessate da questi rischi, definiti sulla base delle indicazioni e verifiche sopra esposte, non sono da ritenersi utilizzabili a fini edificatori e non è ammesso il cambio di destinazione d'uso per usi residenziali. Si tratta comunque di zone poste nell'ambito degli alvei delle aste principali. I tratti delle aste torrentizie maggiormente interessate dal trasporto solido sono stati cartografati. In tutti questi ambiti sono ammesse unicamente opere di difesa e di sistemazione idrogeologica tendenti a ridurre il rischio. Opere d'infrastrutturazione del territorio, impianti e reti tecnologiche che non presuppongono la presenza stabile di persone sono ammissibili, subordinatamente alla redazione di specifiche relazioni geologiche, geotecniche e nivologiche, estesi alla possibile area di influenza delle opere in progetto, che ne accertino la fattibilità.

f) Zona soggetta a vincoli per rischio di cedimento per soluzione dei gessi.

Il sito è posto in località Rio, in passato è stata interessata da fenomeni di cedimento dello strato superficiale. L'evento è da attribuire alla soluzione del basamento roccioso gessoso. La zona non è da ritenere edificabile.

g) ambito di influenza dei terrazzi

Entro questi ambiti, sono prevedibili amplificazioni degli effetti sismici; eventuali interventi edificatori dovranno essere progettati con gli opportuni coefficienti. La stabilità dei terrazzi è stata valutata per mezzo delle verifiche già descritte; le aree dove i fattori di sicurezza non raggiungono il valore minimo imposto dalle norme vigenti ($F. S. = 1.3$) sono cartografate come "zone soggette a rischi geostatica" e quindi soggette ai vincoli di cui al punto b). L'utilizzo delle aree poste nell'ambito d'influenza dei terrazzi non dovrà pregiudicare la stabilità dei versanti ed ogni intervento dovrà essere subordinato a verifiche di stabilità. Nell'esecuzione delle opere di sbancamento, in corrispondenza dei sedimenti morenici, si dovrà porre attenzione al pericolo di destabilizzazione dei massi erratici contenuti in questi sedimenti. A titolo di esempio si veda la situazione derivata dallo sbancamento effettuato per la realizzazione di nuove costruzione in prossimità del bivio stradale Paularo-Misincinis. In questi casi si consiglia il disaggio dei blocchi pericolanti o la realizzazione di opere protettive.

ZONE NON SOGGETTE A VINCOLI DERIVANTI DA RISCHI NATURALI.

In questa classe ricadono le aree prive di rischi naturali; nelle Tavole C sono cartografate in retino a puntini verdi. Gli stessi areali sono individuabili anche nella "zonizzazione di piano" in scala 1:2.000. in quanto privi del retino punteggiato che identifica le "aree inedificabili per somma di rischi geologici". A questa carta, dato il suo maggiore dettaglio, si deve fare riferimento per la precisa delimitazione degli areali.

Tutti questi ambiti sono stati oggetto di particolari rilievi e verifiche atte ad assicurare la sicurezza nei confronti dei rischi di tipo naturale.

Tali aree sono da ritenere edificabili, per le destinazioni e per gli interventi indicati dal P.R.G.C. con le raccomandazioni indicate di seguito.

ZONIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA

L'interpretazione e l'elaborazione di tutti i dati sopra riportati ha permesso di eseguire una zonizzazione di massima del territorio in prospettiva sismica.

Lo studio è stato effettuato seguendo le linee essenziali delle indicazioni fornite nella Guida "Criteri e metodologie di studio per indagini geologico-tecniche in prospettiva sismica delle zone terremotate del Friuli", predisposta dall'Università degli Studi di Trieste.

Il territorio in esame è stato suddiviso in due zone: zona Z1, dove vengono raggruppate le masse rocciose appartenenti alle classi litologiche da C1 a C4 (cfr. TAB. 1 e FIG. 1 in Appendice); zona Z3 che raggruppa i depositi morenici, di versante e alluvionale costituiti in genere da ghiaie e sabbie con limo ed argilla corrispondenti alla classe C8. La classificazione viene proposta nelle Tav.B1÷B3 e si è basata sulle caratteristiche geolitologiche delle varie formazioni, quali risultano dalle indagini di campagna di ogni tipo.

Zona Z1

Vengono raggruppate in questa zona gli affioramenti rocciosi attribuibili alle classi litologiche da C1 a C4 che appartengono alla zona Z1. Sotto il profilo geomeccanico e geotecnico questi terreni possono essere considerati un buon terreno di fondazione.

Per quanto riguarda l'utilizzo geomeccanico dei terreni non si pongono limitazioni di fattibilità per ogni soluzione di fondazione, fatto salvo l'accertamento delle condizioni locali di stabilità d'insieme dell'appoggio, in relazione al quadro morfologico e strutturale e di quelle globali dell'area di interesse progettuale.

Con le raccomandazioni sopra esposte si ritiene che le condizioni geomorfologiche di queste aree siano compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico.

Zona Z3

Vengono qui raggruppati i depositi di ghiaia e sabbia con limo ed argilla attribuibili alla classe C8.

Questi terreni presentano caratteristiche geotecniche piuttosto mediocri con riduzione delle capacità portante; l'utilizzo geotecnico, la fattibilità e il dimensionamento delle soluzioni di fondazione sono condizionati al riconoscimento geognostico ed alla caratterizzazione geotecnica del terreno d'appoggio. Nei terreni in pendio o in prossimità dei terrazzi (per questi ultimi gli ambiti d'influenza sono cartografati sia nelle TAV.B1÷B3, sia nelle TAV.C1÷C3) va sempre verificata la stabilità d'insieme dei terreni di fondazione nei confronti di ogni possibile grado di libertà di movimento o rottura.

Comunque sono fatte salve le prescrizioni di salvaguardia previste dal piano di assetto idrogeologico "P.A.I."

TITOLO IV°
NORME PER SINGOLE ZONE OMOGENEE.

ART. 20 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE.

Il P.R.G.C. suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone omogenee:

-ZONE"B"- comprendenti le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone "A"; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% ovvero ad 1/8 della superficie fondiaria della zona. La superficie coperta è calcolata comprendendo in essa non solo quella interessata dagli edifici, ma anche quella delle loro pertinenze sature.

Sono descritte negli articoli del Capitolo I° del presente TITOLO IV°.

-ZONE"C"- comprendenti le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi residenziali o a prevalente destinazione residenziale, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di cui alla zona omogenea "B".

Sono descritte negli articoli del Capitolo II° del presente TITOLO IV°.

-ZONE"D"- comprendenti le parti del territorio comunale interessate da insediamenti industriali e/o artigianali, oppure destinate a tale uso dal P.R.G.C..

Sono descritte negli articoli del Capitolo II° del presente TITOLO IV°.

-ZONE"E"- comprendenti le parti del territorio comunale destinate ad uso agricolo e forestale.

Sono descritte negli articoli del Capitolo III° del presente TITOLO IV°.

-ZONE"G"- comprendenti le parti del territorio comunale destinate ad attrezzature turistiche e di sviluppo residenziale turistico.

Sono descritte negli articoli del Capitolo IV° del presente TITOLO IV°.

-ZONE"Q"- comprendenti le parti del territorio comunale destinate al generale uso pubblico, siano esse attrezzate o no;

Sono descritte negli articoli del Capitolo V° del presente TITOLO IV°.

-ZONE"R"- comprendenti le parti del territorio comunale inedificabili destinate ad aree di rispetto e di vincolo lungo le reti infrastrutturali, i corsi d'acqua, i cimiteri, etc..

Sono descritte negli articoli del Capitolo VI° del presente TITOLO IV°.

-ZONE"TV"- comprendenti le parti del territorio comunale destinati ad impianti radiotelevisivi.
Sono descritte negli articoli del Capitolo XI° del presente TITOLO IV°.

ART. 21 - NORME PARTICOLARI PER LE ZONE "B" - "C".

1)-Nel rispetto degli indici di cui ai successivi Capitoli I° e II°, le zone residenziali sono destinate ad accogliere edifici per abitazioni, locande, garnì, affittacamere, negozi, magazzini, depositi, uffici e studi professionali, laboratori artigianali (purché strettamente collegati con la residenza e non causa di molestia), edifici pubblici e di interesse pubblico sotto l'aspetto economico, sociale, culturale, religioso, sanitario, etc.

La possibilità di ricavare negozi al piano terra è riservata unicamente agli edifici, esistenti o in nuova costruzione, che abbiano affaccio su vie o spazi pubblici e sempre comunque nel rispetto delle previsioni del Piano Comunale del Commercio.

La superficie di vendita di tali attività commerciali in qualsiasi caso non potrà superare i 400 mq.

Tali attività devono intendersi riferite al servizio del nucleo abitativo della frazione e pertanto proporzionali alle esigenze dello stesso, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale per eccezionali e comprovate necessità insediative da accertare e valutare di volta in volta.

2)-Limitatamente alle zone "B1" - "B2", qualora non si oppongano ragioni igieniche, possono essere autorizzate costruzioni accessorie ad uso ripostiglio, deposito attrezzi, serre, box per animali da cortile e fienili, anche nello spazio circostante l'edificio, purché di altezza non superiore all'edificio stesso e di superficie complessiva non superiore a un quarto della superficie coperta dall'edificio.

Tali costruzioni possono essere in aderenza all'edificio ma non sul prospetto principale, in tal caso, nelle zone B1, gli interventi devono rigorosamente rispettare le norme dell'abaco di cui al successivo art. 22. Diversamente devono stare ad una distanza non inferiore a m 3,00 dallo stesso e non possono superare un'altezza massima di m 3.50.

3)-Sono vietate le coperture piane, eccezione fatta per modesti volumi accessori (autorimesse o cantine) ricavati in pendio e completamente poi ricoperti con terreno vegetale oppure aventi soletta piana di copertura utilizzabile a fini di calpestio o parcheggio.

ART. 22 - ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICO-COSTRUTTIVI E CRITERI APPLICATIVI.

L'abaco è uno strumento normativo attraverso il quale il P.R.G.C. si propone di avviare una strategia di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale e della conformazione strutturale e morfologica dei nuclei abitati originari.

L'abaco è costituito da una catalogazione dei principali e più pregevoli elementi architettonici e costruttivi ancora leggibili e superstiti all'interno delle tipologie insediative del Comune di Paularo, peraltro assai conservate ed in alcuni casi eccezionalmente integre.

Per uniformità e continuità si propone l'abaco già inserito nello strumento urbanistico in vigore, apportando solo piccole variazioni che tendono a chiarire e a semplificare l'applicazione.

A) ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICO-COSTRUTTIVI.

In relazione all'obiettivo della capillare conservazione e valorizzazione dell'ambiente architettonico ed urbanistico tradizionale, l'abaco elenca gli elementi tipici che formano il quadro generale di connotazione del patrimonio edilizio del comune di Paularo.

L'abaco si compone delle seguenti parti:

1 - Elementi strutturali.

1.1 - Elementi tipologici.

I volumi edificati tradizionali presentano sempre forme semplici a base rettangolare con, in qualche caso, limitate articolazioni planimetriche rappresentate da eventuale corpo fuoriuscente del "fogolar". E' pure presente la tipologia in linea, con aggregazioni a corte o a schiera, di unità singole aventi volumetrie differenti. Tali aggregazioni o singoli edifici, se situati su terreno in pendio tendono ad adattarsi sullo stesso senza modificarne il profilo planialtimetrico ma proponendo una articolazione a "gradoni" dei volumi interni e/o dell'uso degli stessi.

In relazione al modello di produzione antico, gli insediamenti originari superstiti presentano la commistione di volumi aventi destinazione residenziale e rurale (stavoli) con una accentuata tendenza di questi ultimi ad essere ristrutturati per un cambiamento di destinazione verso la residenza.

Gli interventi previsti non dovranno determinare alterazioni volumetriche tali da modificare le tradizionali forme semplici delle piante (quadrate o rettangolari) e dovranno inoltre rispettare il profilo planialtimetrico del terreno in cui si collocano gli edifici, riproponendo il modello tradizionale di distribuzione dei volumi.

1.2 - Strutture verticali ed orizzontamenti.

Le strutture in elevazione tipiche sono realizzate in muratura di pietrame o di laterizio intonacata e si differenziano nettamente tra edifici residenziali ed edifici rustici. Per gli edifici ad originaria destinazione residenziale la struttura muraria se non è in pietra a vista, è quasi sempre intonacata con elementi di finitura in pietra in corrispondenza delle aperture (stipiti) e degli angoli, raramente è presente un basamento in pietra a vista; per quelli a destinazione agricola (stavoli) la struttura muraria è quasi sempre in pietra a faccia vista con l'inserimento di elementi di tamponatura in legno specie al piano primo (fienile), o in alcuni casi con l'intero piano primo in legno (struttura portante e tamponature).

Nelle zone B0 gli interventi edilizi dovranno escludere assolutamente elementi in c.a. o metallici a vista mentre è ammesso l'uso di strutture non tradizionali con finitura ad intonaco. I ballatoi o poggiali possono essere riproposti secondo le originarie tipologie totalmente lignee con lavorazioni ad intarsio carnico semplice evitando in ogni caso l'uso di invadenti e pesanti tipologie tirolesi. Potranno essere ammessi anche entro il paramento esterno del muro perimetrale utilizzando, a rientro, parte del tamponamento ligneo dello stesso ("linda") nel rispetto di forme semplici e contenute e con l'impiego esclusivo del legno. Nelle rimanenti zone possono essere previsti con tipologia costruttiva interamente lignea, di forme contenute e semplici, con divieto dei poggiali suddivisi a nastro sull'intero fronte dell'edificio.

Negli edifici esistenti, oggetto di ristrutturazione, dovranno essere conservati gli elementi originali antichi quali soffitti a volte, loggiati, rivestimenti di timpano, stipiti ed architravi in pietra, ecc.; nel caso di poggiole o ballatoi esistenti in c.a. si potrà procedere, in alternativa al loro completo rifacimento, ad una totale mascheratura con posizionamento di parapetto coprente in legno e falsa struttura lignea in intradosso (comprese travi di adeguata sezione e non limitata unicamente a tavolato).

Gli orizzontamenti e le rampe scala interni possono essere realizzati in legno o in latero-cemento.

Nei casi in cui l'ultimo solaio venga realizzato in latero-cemento, lo sporto di gronda deve, in ogni caso, essere realizzato in legno.

Per i nuovi edifici si dovrà in generale verificare che non vengano introdotti elementi contrastanti per colore, forma o materiale, e per gli esistenti che non vengano soppressi gli elementi originari di pregio.

1.3 - Coperture.

Nel territorio del comune di Paularo l'edilizia tradizionale è caratterizzata da coperture a due falde simmetriche (capanna) o, più raramente, a padiglione; la pendenza media è del 35-40% con punte maggiori negli edifici rustici.

Il contatto fra tetto e strutture murarie in elevazione è prevalentemente di due tipi:

- a cornicione con modanature in intonaco o in pietra quando le murature intonacate raggiungono da ogni lato l'imposta del tetto;

- con sporto della struttura lignea di tetto prossima a 90-100 cm; questo è il tipo più diffuso negli edifici rustici e nei casi in cui le pareti dei timpani sono parzialmente realizzate in legno; lo sporto di gronda può aumentare nel caso in cui ai piani sottostanti esistano dei ballatoi.

Negli interventi di recupero non si dovranno alterare i caratteri tipici delle pendenze dei tetti e queste ultime dovranno essere ripristinate laddove interventi recenti le abbiano compromesse in tutto o in parte.

Nei nuovi interventi edilizi residenziali e nei casi di rifacimenti completi di coperture con sopraelevazione si prescrive che la nuova copertura abbia falde con pendenza prossima al 40% e comunque non inferiore al 35%.

Il manto di copertura dovrà essere in coppi o in tegola curva tipo coppo, o in alternativa tegola piana laterizia carnica (planellas) di color laterizio o anche antichizzato, in alcuni casi potrà essere in lamiera preverniciata colore testa di moro o in rame (vedi successivo paragrafo 3-e).

Relativamente ai manti è resa obbligatoria la maggiore uniformità possibile di colorazione che in sede di concessione sarà tassativamente prescritta.

E' sempre possibile l'utilizzazione del sottotetto anche con apertura di abbaini di forma e dimensione tradizionale, o di lucernai (velux). Eventuali abbaini presenti nella misura massima di due per ogni falda principale, dovranno avere dimensioni contenute, con doppia falda ortogonale alla falda d'impostazione. Gli sporti di gronda saranno conformi alle caratteristiche tradizionali.

2 - Elementi costitutivi delle facciate.

Le facciate degli edifici si distinguono marcatamente tra quelle degli edifici residenziali e quelle dei rustici.

Quelli residenziali, normalmente finiti ad intonaco con imbiancatura a calce, presentano corpi aggettanti sia a balcone isolato che a terrazzino.

Gli elementi costitutivi delle facciate che concorrono a definire la "tipologia tradizionale" degli edifici residenziali sono i seguenti:

-Aperture quali finestre singole o doppie, porte e portoni con architrave o ad arco, abbaini ed altri fori nei timpani, loggiati con aperture ad arco normalmente riquadrate in pietra naturale, al piano terra possono esserci porticati con struttura ad arco, e portoni che danno accesso, attraverso androni, alle corti interne.

Serramenti in legno con scuretti specchietti a due ante, al piano terra spesso le finestre sono provviste di inferriate a maglia quadra o a rombo.

-Ulteriori elementi quali timpani in legno, pietre lavorate o scolpite, inferriate e grigliati o grondaie in legno.

Quelli rustici, normalmente composti da un basamento in pietra naturale (stalla), e sovrastante struttura in legno (fienile), sono privi di terrazze e presentano spesso dei corpi aggettanti completamente in legno.

Gli elementi costitutivi delle facciate che concorrono a definire la "tipologia tradizionale" degli edifici rustici sono i seguenti:

-Aperture quali finestre singole al piano terra di piccole dimensioni, spesso quadrate, con contorni alle volte in pietra o legno, di grandi dimensioni al piano fienile costituite da un graticcio di legno posto obliquamente.

-Ulteriore elemento è il paramento del fienile costituito da tavole in legno poste verticalmente.

Nell'intervento edilizio dovranno essere mantenuti gli elementi compositivi tipici quali il rapporto tra altezza e larghezza delle aperture, le logge, i ballatoi con i loro eventuali parapetti in legno e le cornici in pietra delle aperture.

Tali elementi possono essere eventualmente sostituiti con altri della medesima forma e materiale.

Gli elementi architettonici o costruttivi di pregio che nel tempo sono stati occultati o alterati dovranno essere oggetto di ripristino.

In generale anche i progetti di nuove costruzioni dovranno attenersi ai criteri compositivi assiali e semplici che caratterizzano le preesistenze, e comunque dovranno rinunciare ad introdurre articolazioni artificiose o impiego di materiali contrastanti nel contesto ambientale.

In particolare i corpi aggettanti sulle facciate prospicienti la strada non dovranno essere eseguiti ad una quota inferiore ai 4.50 ml e, comunque, la proiezione della loro sagoma dovrà essere compresa nell'area del marciapiede sottostante; la parte sottostante dell'oggetto dovrà essere realizzato in legno o in pietra in ogni suo componente.

I balconi aggettanti isolati non dovranno avere un'estensione maggiore a ml 2.00, e dovranno essere posti, di norma, al centro della facciata. I parapetti dovranno essere realizzati esclusivamente in legno o in ferro lavorato.

Le aperture dovranno avere un rapporto di apertura tra altezza e larghezza (h/b) prossimo a 1,5.

E' vietato l'uso di porte-finestre abbinata a bandiera.

I portoni e le porte in genere sono consigliate con arco a tutto sesto o a tre centri.

Ballatoi, logge e porticati sono ammessi solo se composti da diversi elementi modulari ripetitivi sia con architrave che con struttura ad arco.

3 - Finiture.

a) Rivestimenti delle facciate:

I rivestimenti esterni nella tipologia "tradizionale" sono costituiti da intonaco tinteggiato a colori chiari, da pietra naturale e faccia a vista (murature tradizionali in pietrame) con esclusione del cls a faccia a vista, e da tavole in legno locale.

Pertanto il rivestimento delle facciate potrà essere realizzato o con pietra a vista o in legno, oppure con intonaco liscio e sovrastante tinteggiatura a base di grassello di calce a lunga stagionatura e colorato con terre e ossidi naturali. Le tinte dovranno essere di colore tenue con l'esclusione di colori quali viola, verde intenso, blu, marrone scuro ecc. Nell'eventualità l'edificio sia diviso tra più proprietari la tinteggiatura delle facciate dovrà seguire l'ordine architettonico e non la proprietà.

La campionatura della tinta dovrà essere posta in visione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, che valuterà il rispetto dell'abaco, e stilerà un verbale di sopralluogo con l'esito della visita.

b) Incorniciatura delle aperture:

Le cornici delle aperture devono essere incorniciate con i seguenti materiali:

- Pietra naturale locale di opportuna sezione;
- Legno naturale o tinteggiato a poro aperto con tonalità di varia gradazione di colore marrone;
- Intonaco a raso;

c) Serramenti:

- Sono ammessi i serramenti in legno con scuri specchietti ad ante, verniciati a poro aperto con tonalità di varia gradazione di colore marrone, per quanto riguarda gli scuri possono essere verniciati a poro aperto con colore verde principe;
- E' senz'altro da escludere tassativamente finestre e oscuri in alluminio o PVC. E' ammesso l'uso del solo infisso di finestra in legno privo di imposte esterne.

d) Sporti di gronda e pluviali:

- Lo sporto di gronda deve sporgere per almeno 1.00 ml e deve essere costituito da:
- Orditura in legno a vista con travi sagomate in testa;
- Cornicione in pietra o in alternativa con modanature in intonaco solo quando le murature intonacate raggiungono da ogni lato l'imposta del tetto;
- Le grondaie ed i pluviali dovranno essere in lamiera di rame oppure in lamiera preverniciata color testa di moro; si esclude l'uso della lamiera zincata che nel caso di preesistenza in conservazione dovrà essere verniciata; si ammette l'uso della grondaia con rivestimento esterno in tondo ligneo. Sulle facciate prospicienti la strada i discendenti dovranno avere la parte terminale, ove non inserita all'interno della muratura, in ghisa dell'altezza di ml 1.00-1.20.

e) Manti di copertura:

Il manto di copertura dovrà essere:

- In coppi o in tegola curva tipo coppo di color laterizio o anche antichizzato;

- In tegola piana laterizia carnica (planellas) di color laterizio o anche antichizzata;
- In lamiera di rame concatenata nel caso di campanili;
- In lamiera di rame o preverniciata colore testa di moro sempre concatenata per le malghe, concatenata o grecata per le attività artigianali e industriali.
- Eventuali pannelli solari dovranno essere integrati nella copertura.

Gli interventi edilizi in via di recupero che di nuova edificazione dovranno rispettare tali caratteristiche.

4 - Ampliamenti.

Nella tipologia edilizia "tradizionale" sono chiaramente individuabili interventi di ampliamento di strutture edilizie originarie che per criteri costruttivi, organizzazione e collocazione dei vani aggiunti e materiali usati, si integrano perfettamente nella struttura compositiva e tipologica originaria.

Tali ampliamenti potranno essere realizzati con il prolungamento di una delle due falde principali senza soluzione di continuità della copertura; il volume ricavato posto in continuità di uno dei due lati minori del fabbricato potrà formare rispetto a questi delle limitate riseghe e dovrà collocarsi sul terreno rispettandone l'andamento orografico. Gli elementi strutturali di facciata e le finiture dovranno uniformarsi a quelle del fabbricato esistente.

Le sopraelevazioni sono consentite soltanto in quei casi in cui sia possibile riproporre una tipologia edilizia "tradizionale" riconoscibile dagli elementi dell'abaco e nel rigoroso rispetto dello stesso.

5 - Aree scoperte.

Altra caratteristica tipologica che qualifica e contribuisce all'identificazione dell'ambiente urbano "tradizionale" è la sistemazione e l'uso delle aree scoperte siano esse private che pubbliche.

L'andamento planialtimetrico del terreno va mantenuto inalterato con particolare riguardo alla presenza di rii ed impluvi naturali che non devono essere assolutamente occultati. In caso di necessità di piccoli terrazzamenti per realizzazioni di strade di accesso, aree ortive e simili, i muri di contenimento dovranno essere realizzati in pietrame o con lo stesso rivestiti e dovranno essere raccordati il più possibile al terreno naturale.

L'eventuale recinzione della proprietà privata deve essere eseguita in modo che la stessa abbia soltanto la funzione di delimitare l'area e non di chiuderla.

Tali recinzioni dovranno essere realizzate con elementi semplici e lineari in legno o ferro lavorato, poggianti direttamente sul terreno o su uno zoccolo di muratura in pietrame o dallo stesso rivestita, o in alternativa intonacato grezzo, dell'altezza massima di cm 60. In particolari casi, di preesistenza storica o di andamento altimetrico, può essere ammissibile la realizzazione di muri di recinzione in pietrame anche di altezza superiore; comunque in entrambe i casi fino a un'altezza massima complessiva di ml 1.60.

E' ammesso anche l'utilizzo di siepi rustiche tipo biancospino o ligustri con piantine poste in opera ogni 50 cm.

Il rifacimento di alcune pavimentazioni della viabilità pubblica e privata su alcuni tratti in prossimità dei nuclei abitativi primari, come riportato nelle tavole dello zoning, dovrà essere realizzata in acciottolato e parzialmente per facilitare la percorribilità pedonale in pietra naturale locale (piasentina o grigio carnico).

B) CRITERI APPLICATIVI.

L'abaco sopradescritto si applica nelle diverse zone omogenee con le differenziazioni che seguono:

a) zona omogenea "B0": in tali zone, che comprendono puntualmente o per nuclei tutte le edificazioni tipologicamente connotate superstiti, gli interventi sono assoggettati al rispetto dell'abaco. I progetti edilizi dovranno essere corredati da una scheda analitica che specifichi quali degli elementi sopra riportati (per voce e categoria) sussistono nello stato di fatto e come vengono trattati nel progetto. Nei casi di opere di manutenzione ordinaria o straordinaria o di modesti interventi che riguardino, ad esempio, la sostituzione del manto di copertura, il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature, la sostituzione parziale degli elementi di facciata o dei serramenti, è sempre richiesto l'adeguamento all'abaco per le parti coinvolte.

L'applicazione dell'abaco sarà rigorosa soprattutto sugli elementi strutturali e di facciata.

b) zone omogenee "B1": in tali zone sono superstiti alcuni edifici di antica formazione le cui connotazioni tipologiche sono in parte compromesse da successivi interventi; la loro possibile riconversione tipologica e collocazione all'interno dell'originario impianto dei nuclei abitati, o nelle immediate vicinanze degli stessi, fanno di queste aree dei potenziali ed importanti elementi di completamento del processo di riqualificazione della struttura urbana dei vecchi nuclei.

I progetti edilizi riguardanti gli interventi sugli edifici esistenti dovranno essere corredati da una scheda analitica che specifichi quali degli elementi sopra riportati (per voce e categoria) sussistano nello

stato di fatto e come vengono trattati nel progetto. Nei casi di opere di manutenzione ordinaria o straordinaria o di modesti interventi che riguardino, ad esempio, la sostituzione del manto di copertura, il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature, la sostituzione parziale degli elementi di facciata o dei serramenti, è sempre richiesto l'adeguamento all'abaco per le parti coinvolte.

Per questi interventi comunque l'abaco riveste carattere di graduale adeguamento, nel senso che eventuali e limitati interventi non conformi all'abaco, che comunque non devono riguardare gli "elementi tipologici", non siano tali da compromettere il futuro completo adeguamento all'abaco.

Per gli interventi edilizi invece che riguardano la nuova costruzione, la demolizione e successiva ricostruzione, nonché l'ampliamento maggiore del 20% del volume esistente l'applicazione dell'abaco sarà rigorosa soprattutto sugli elementi strutturali e di facciata.

c) zone omogenee "B2": per queste zone, interessate dall'edificazione più recente, l'abaco si applica come norma di indirizzo per le trasformazioni di edifici esistenti al fine di una loro graduale restituzione di immagine ambientale tipica e come norma generale per gli edifici di nuova costruzione.

d) altre zone omogenee: in tutte le altre zone omogenee l'abaco vale quale indicazione orientativa.

Per gli interventi sugli stavoli, in qualsiasi zone in cui gli stessi ricadano, l'applicazione dell'abaco sarà rigorosa, come pure per le centrali idroelettriche in ristrutturazione o di nuova costruzione.

Per gli interventi all'interno dell'area di reperimento, dell'ambito Z.P.S., degli ambiti dei S.I.C. e dell'area d'interesse ambientale "ARIA n.1 – Bosco Duron", l'applicazione dell'abaco sarà rigorosa.

ART. 23 - NORME PARTICOLARI PER LE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO.

Nel rispetto delle singole zone omogenee ove interessate da vincolo paesaggistico bisogna attenersi alle successive prescrizioni in ordine alla sistemazione della viabilità in genere ed in particolare per le piste forestali, la sentieristica e per la sistemazione di alvei fluviali.

E' opportuno seguire un'indirizzo di ingegneria naturalistica che ci consente di ottenere ottimi risultati dal punto di vista idrogeologico, estetico paesaggistico e naturalistico.

Necessario è contenere il movimento delle terre rispettando l'andamento morfologico del terreno che ci consenta anche di ridurre allo stretto necessario gli eventuali inserimenti di opere d'arte.

- La viabilità di collegamento dei vari centri urbani deve essere realizzata con pavimentazioni in conglomerato bituminoso, muri di sostegno e controriva in conglomerato cementizio armato rivestito con pietra da cava locale o in terra armata, ponti con strutture in legno o in conglomerato cementizio armato rivestito in pietrame da cava locale.

- La viabilità vicinale in particolare delle zone E3 e E4 deve essere realizzata con pavimentazioni in sterrato o in conglomerato bituminoso, muri di sostegno e controriva in conglomerato cementizio armato rivestito con pietra da cava locale o in terra armata, ponti con strutture in legno o in conglomerato cementizio armato rivestito in pietrame da cava locale.

- La viabilità forestale deve essere realizzata con pavimentazioni in sterrato o in massciata di pietra, muri di sostegno e controriva in conglomerato cementizio armato rivestito con pietra da cava locale, in terra armata, o in scogli di cava locale posti in opera a secco, canalette raccogli acqua in legno o in alternativa struttura in ferro o cls con rivestimento in tavoloni in legno, ponti con strutture in legno o in conglomerato cementizio armato rivestito in pietrame da cava locale.

- La sentieristica deve avere una larghezza prossima a ml 1.00, prevedere piccoli movimenti terra, utilizzo di elementi in legno per formazione di passerelle e parapetti, piccole opere di sostegno in travi di legno o murature in pietrame a secco, eventuali tratti impegnativi, tipo ferrate, attrezzati con corde o scalini in ferro.

- Le sistemazioni idrauliche devono venire realizzate senza stravolgere il corso naturale dello scorrimento delle acque ed in particolare si richiede il rispetto delle aree golenali, l'inserimento di opere correttamente dimensionate e di tipologia variabile in rapporto ai singoli siti. I piccoli corsi d'acqua quali rii con contenuta portata d'acqua dovranno venire sistemati con eventuali inserimenti di piccole traverse in tronchi di legno, sulle sponde longitudinalmente si ammettono interventi a scogliera e muri opportunamente rivestiti in pietrame. Per quelli con grande afflusso d'acqua sono ammesse opere trasversali e longitudinali in conglomerato cementizio armato purché opportunamente rivestite con pietrame locale; per le longitudinali si possono realizzare anche scogliere purché i trovanti provengano da cave locali. Nello studio di sistemazione bisogna assolutamente tenere presente salvaguardando gli accessi all'alveo da parte dell'uomo e degli animali.

- La sistemazione dei pendii, delle frane in genere, il ripristino di eventuali cave dismesse dovrà avvenire affidandosi prevalentemente alle tecniche dell'ingegneria naturalistica quali contenuti movimenti

terra, utilizzazione di materiali organici naturali quali materiali vegetali vivi, materiali organici inerti, materiali di sintesi.

I fabbricati ad uso artigianale ed industriale insediati ai margini dei corsi d'acqua devono avere una copertura in lamiera grecata verniciata, di colore marrone (testa di moro) o in rame.

Il solaio di copertura dovrà essere a due falde con pendenza minima del 15%.

Il paramento esterno è previsto in intonaco cementizio o in c.l.s. opportunamente lavorato e atto a ricevere la pittura a base di calce e terre naturali quali bianco, giallo, rosa....-

Sono consigliati inoltre dei rivestimenti in tavole di legno locale.

Sono altresì ammessi la formazione di rivestimenti con mattoni tipo leca opportunamente lavorati ed in particolare quelli splittati costituiti da argille naturali.

I serramenti possono essere in legno opportunamente verniciato o in alternativa in alluminio (si consiglia una verniciatura "verde principe"). Le pavimentazioni destinate a parcheggi dovranno essere permeabili.

Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde alberato nella quantità minima di una pianta ogni 50 mq. La recinzione sul fronte strada sarà costituita da pannelli in ferro zincato tipo "sterope" della ditta Orsogrill a maglia rettangolare posizionati su un cordolo in c.a. dell'altezza di cm. 25 per un'altezza complessiva di cm. 170.

Sul lato opposto e nella suddivisione dei lotti sarà costituita da rete romboidale plastificata verde principe, fissata su supporti metallici delle stesse caratteristiche cromatiche ancorati al terreno su cordolo in cls dell'altezza di cm 25, oppure su plinti a scomparsa, dell'altezza complessiva massima di ml 1.70.

Entrambe le tipologie dovranno venire affiancate da siepi rustiche tipo biancospino o ligustri con piantine poste in opera ogni 50 cm, onde garantire continuità e omogeneità sull'intero tratto.

E' sempre ammessa una recinzione realizzata con elementi in legno opportunamente dimensionata, in rispetto dell'altezza massima consentita pari a cm 170.

CAPITOLO I°
ZONE "B"

ART. 24 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "B".

Le zone "B" delimitate nelle tavole del P.R.G.C. sono le seguenti:

- B0-Zona degli immobili e pertinenze soggetti ad interventi di tutela ambientale e conservazione tipologica.
- B1-Zona intensiva di completamento.
- B2-Zona semi-intensiva di completamento.

**Per destinazioni d'uso valgono le norme particolari di cui al precedente art. 21.
Valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.**

Vincoli e prescrizioni di carattere geologico.

Si richiamano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 19.

All'interno di tali zone possono essere costruite delle ancone votive di contenute dimensioni in deroga agli indici urbanistici di cui alle singole zone omogenee.

ART. 25 - ZONA "B0" DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE SOGGETTI A INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CON CONSERVAZIONE TIPOLOGICA.

La zona "B0" interessa le diffuse tipologie insediative di maggior pregio ambientale ancora esistenti sul territorio del Comune di Paularo quali i nuclei primari di Paularo capoluogo, Villamezzo, Villafuori, Castoia, Trelli, Chiaulis.

Tutte le zone "B0" sono definite come zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della Legge 457/78.

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

E' sempre ammesso il cambio d'uso da rurale a residenziale.

Gli interventi di demolizione, anche totale con successiva ricostruzione, sono ammessi ove sussistano motivate ragioni di ordine economico, statico o funzionale e sia verificata l'assenza di elementi notevoli strutturali e delle facciate ai sensi dell'"Abaco" degli elementi architettonici e costruttivi di cui al precedente art. 22.

La demolizione con ricostruzione, qualora sia ammessa, dovrà essere effettuata con gli stessi posizionamenti volumetrici della preesistenza e con le possibilità di ampliamento di cui al successivo punto, salvo eventuali arretramenti dalle strade comunali richiesti per allargamenti e migliorie alla viabilità esistente. Nei sottotetti che rispettano le altezze minime previste dalla L.R. 44 e successive, si possono ricavare anche delle nuove unità abitative.

Per motivi igienico sanitari sono ammessi ampliamenti degli edifici esistenti in una percentuale massima e complessiva del 20% rispetto al volume esistente fino ad un massimo di mc 150 alla data dell'adozione del presente piano e con una altezza massima non superiore a quella degli edifici contermini. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

L'aumento volumetrico del 20% è vincolato al seguente uso:

- 1) Minime elevazioni in altezza fino al massimo del 10% di quella esistente al solo fine del raggiungimento di una adeguata abitabilità.
- 2) Nuovi corpi in accordo con l'architettura tipica locale e in rispetto dell'abaco di cui all'art. 22, per integrazioni igienico-funzionali.
- 3) Distanze relative ad eventuali ampliamenti:
 - Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non;
 - min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.
 - in aderenza in caso di pareti entrambe cieche;
 - Distanza dai confini "DC": - min. ml 4.00;
 - in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente nel rispetto della DE.
 - Distanza dalla strada "DS": - min. ml 4.00 o minore solo secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale.

- Distanze relative ad eventuali sopraelevazioni:
 - mantenimento di quelle presenti sull'edificio oggetto di sopraelevazione.
- Le pertinenze scoperte degli edifici non sono edificabili.

Possono essere interessate esclusivamente dagli eventuali limitati ampliamenti degli edifici esistenti.

Parcheggi "P":

- Si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.

- Per attività commerciali al dettaglio, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 400 mq: stanziali e di relazione minimo 30% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 200 di percorso.

~~- Per attività commerciali al dettaglio di grande distribuzione, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 5000 mq: stanziali e di relazione minimo 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 200 di percorso.~~

ART. 26 - ZONA "B1" INTENSIVA DI COMPLETAMENTO.

La zona "B1" comprende aree urbanizzate già edificate per una quota superiore al 12,5% della Superficie fondiaria.

La presente zona è costituita da insulae di antica formazione, aventi caratteri salienti sotto il profilo ambientale, ma di livello inferiore rispetto alla precedente zona "B0".

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

E' sempre ammesso il cambio d'uso da rurale a residenziale.

In corrispondenza delle aree non edificate e non di pertinenza di edifici esistenti, è ammessa la costruzione di nuovi edifici, isolati o raggruppati.

Gli interventi di demolizione, anche totale con successiva ricostruzione, sono ammessi ove sussistano motivate ragioni di ordine economico, statico o funzionale e sia verificata l'assenza di elementi notevoli strutturali e delle facciate ai sensi dell'"Abaco" degli elementi architettonici e costruttivi di cui al precedente art. 22.

La demolizione con ricostruzione, qualora sia ammessa, dovrà essere effettuata con gli stessi posizionamenti volumetrici della preesistenza e con le possibilità di ampliamento di cui al successivo punto, salvo eventuali arretramenti dalle strade comunali richiesti per allargamenti e migliorie alla viabilità esistente.

Nei sottotetti che rispettano le altezze minime previste dalla L.R. 44 e successive, si possono ricavare anche delle nuove unità abitative.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C. che abbiano completamente saturato il loro diritto edificatorio e limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente fino ad un massimo di mc 150, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

L'aumento volumetrico del 20% è vincolato al seguente uso:

- 1) Minime elevazioni in altezza fino al massimo del 10% di quella esistente al solo fine del raggiungimento di una adeguata abitabilità.
- 2) Nuovi corpi in accordo con l'architettura tipica locale e in rispetto dell'abaco di cui all'art. 22, per integrazioni igienico-funzionali.

Indici urbanistici ed edilizi

- Indice fondiario "IF": - min 2.00 mc/mq – *max 4.00 mc/mq.*
- Densità fondiaria "RC": - non superiore a 30% della superficie fondiaria.
- Altezza "H": - pari a quella esistente, eventualmente aumentabile fino ad un max del 10% per esigenze igienico funzionali /L.R. 44/85) per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente;
- i nuovi edifici non potranno superare le altezze degli edifici circostanti di carattere storico e di pregio ambientale, rimanendo entro un limite massimo di ml 9.50 e tre piani fuori terra.
- Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non;
- min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.
- in aderenza in caso di pareti entrambe cieche;
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 5.00;

- in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente nel rispetto della DE.
- Distanza dalla strada "DS": - min. ml 5.00 o minore solo secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale.

Parcheggi "P":

- Si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.

- Per attività commerciali al dettaglio, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 400 mq: stanziali e di relazione minimo 60% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 100 di percorso.

~~Per attività commerciali al dettaglio di grande distribuzione, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 5000 mq: stanziali e di relazione minimo 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 200 di percorso.~~

**ART. 27 - ZONA "B1.1" - INTENSIVA DI COMPLETAMENTO CON PARTICOLARI
PRESCRIZIONI GEOLOGICHE - VINCOLO ABITATO DI LAMBRUGNO.**

In recepimento delle prescrizioni geologiche operanti sull'abitato di Lambrugno, riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona B1.1 che interessa parzialmente l'abitato. Si differenzia dalla zona B1 in quanto su di essa vi è imposto il mantenimento volumetrico edificatorio dello stato di fatto.

Nelle zone B1.1 sono ammessi unicamente gli interventi di cui ai punti B) e C) del precedente art. 11.

ART. 28 - ZONA "B2" SEMI-INTENSIVA DI COMPLETAMENTO.

La zona "B2" comprende aree urbanizzate già edificate per una quota superiore al 12,5% della Superficie fondiaria.

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

E' sempre ammessa la demolizione con ricostruzione ed il cambio d'uso da rurale a residenziale.

In corrispondenza delle aree non edificate e non di pertinenza di edifici esistenti, è ammessa la costruzione di nuovi edifici, isolati o raggruppati.

Nei sottotetti che rispettano le altezze minime previste dalla L.R. 44 e successive, si possono ricavare anche delle nuove unità abitative.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C. che abbiano completamente saturato il loro diritto edificatorio e limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

Costruzioni accessorie : in questa zona sono ammesse le costruzioni accessorie a servizio delle abitazioni (casette da giardino, autorimesse, ecc.) anche distaccate dall'edificio principale, comunque nel rispetto delle presenti norme e comunque per un'altezza non superiore all'intradosso del solaio di copertura di ml 3.00.

Indici urbanistici ed edilizi

- Indice fondiario "IF": - max 1.50 mc/mq.
- Densità fondiaria "RC": - max 30% della superficie fondiaria.
- Altezza "H": - max ml 7.50 e due piani fuori terra.
- Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non;
- min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 5.00;
- in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente nel rispetto della DE.
- Distanza dalla strada "DS": - min. ml 5.00;

- in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente. Tale deroga non è ammessa per edifici attestati sulla viabilità soggetta a ristrutturazione indicata dal piano.

Parcheggi "P":

- Si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.

- Per attività commerciali al dettaglio, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 400 mq: stanziali e di relazione minimo 60% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 100 di percorso.

~~- Per attività commerciali al dettaglio di grande distribuzione, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 5000 mq: stanziali e di relazione minimo 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 200 di percorso.~~

Prescrizioni geologiche puntuali

- *Relativamente alla zona lungo la strada per Pissignaris località Villamezzo è vietata la realizzazione di vani interrati ed inoltre, in sede progettuale, dovrà essere verificata la stabilità dell'insieme manufatto-terreno di fondazione con riferimento alla scarpata verso il Torrente Chiarsò.*

- *Relativamente alla zona all'estremità nord lungo Via Arborello in località Dierico, in sede progettuale, dovrà essere verificata la stabilità dell'insieme manufatto-terreno di fondazione.*

- *Relativamente alla zona nord-ovest lungo la strada per Faul in località Dierico a cintura dei manufatti dovranno essere posti in opera dei sistemi di drenaggio di eventuali acque filtranti.*

CAPITOLO II° ZONE "C"

ART. 29 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "C".

Nelle tavole di P.R.G.C. si perimetrano due zone "C" residenziali soggette a Piano di Lottizzazione così definite:

~~C1.1~~-C1.2 Zona semi-intensiva di espansione vincolata P.R.P.C. "Piano regionale particolareggiato comunale" ubicate rispettivamente in località Misincinis e Chiamburian.

Per destinazioni d'uso valgono le norme particolari di cui al precedente art. 21.

Valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.

Vincoli e prescrizioni di carattere geologico.

Si richiamano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 19.

ART. 30 - ZONA "C1" SEMI-INTENSIVA DI ESPANSIONE VINCOLATA A PIANO REGIONALE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE

Nella zona "C1" per la redazione del P.R.P.C. "Piano regionale particolareggiato comunale" varranno i successivi richiami e vincoli.

Entrambe gli interventi possono venire realizzati in due fasi, suddivise ciascuna in una percentuale prossima al 50%.

Per quanto riguarda l'urbanizzazione primaria e secondaria varranno i disposti degli Art. 7-8-9 delle presenti norme.

Sono fatti salvi fino a scadenza gli eventuali piani attuativi in vigore e convenzionati, nonché quelli solamente adottati, alla data di adozione del presente P.R.G.C. Nell'arco della loro validità, è consentito variare i piani attuativi vigenti nel rispetto dei loro parametri urbanistici ed edilizi originari. In assenza di P.R.P.C. sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi soggetti a denuncia ed autorizzazione e quelli di ristrutturazione edilizia.

Indici urbanistici ed edilizi

- Indice fondiario "IF": - max 1.00 mc/mq.
- Densità fondiaria "RC": - max 30% della superficie fondiaria.
- Altezza "H": - max ml 7.50, due piani fuori terra.
- Distanza tra edifici "DE": - min. ml 10.00.

Le distanze minime fra edifici, tra i quali siano interposte strade di urbanizzazione destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici di insediamento) dovranno corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- "DS": - ml. 5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7.00;
- "DS": - ml. 7.50 per lato, per strade di larghezza *compresa tra ml 7 e ml 15.*
- *"DS": - ml. 10.00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15.*
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 5.00.
- Verde di arredo urbano nella misura minima del *20%* della superficie fondiaria da realizzarsi lungo la nuova viabilità.

Parcheggi "P":

- Si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.
- Per attività commerciali al dettaglio, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 400 mq: stanziali e di relazione minimo 60% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 100 di percorso.

~~- Per attività commerciali al dettaglio di grande distribuzione, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 5000 mq: stanziali e di relazione minimo 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 200 di percorso.~~

CAPITOLO III°
AREE PER LA PICCOLA INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "D"

ART. 31 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "D".

Le zone "D" delimitate dal P.R.G.C. sono le seguenti:

- "D2"- zone artigianali e industriali d'interesse comunale-comprensoriale.

- "D3"-Zone degli insediamenti Artigianali esistenti così individuate nelle tavole di piano:

~~- "D3.1"- Sgardello Massimo – macello in Via Marconi~~

~~- "D3.2"- Latteria sociale in Via Marconi~~

- "D3.3"- Boschi Ivano – carrozzeria, officina meccanica in Via Baret

- "D3.4"- Ceron Davina – segheria in Via Baret

- "D3.5"- Ferigo Claudio – carrozzeria, officina meccanica in Via Baret

- "D3.6"- Tarussio Antonio – segheria in località Aones

- "D3.7"- Optikarnia s.coop.r.l. – occhialeria in Via Piave

- "D3.8"- PRO.LEN s.n.c. – falegnameria in Via Piave

- "D3.9"- Microlab – analisi chimiche per autocrontollo in Via A. Diaz

- "D3.10"- Hellaster – disinfezione e sterilizzazione in Via A. Diaz

- "D3.11"- ARC – rilevatori di temperatura in Via A. Diaz

- "D3.12"- *I.CO.S. s.r.l. – impresa operante nel settore edilizio in località Aones*

- "D5"-Zona delle centraline idroelettriche.

Valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.

Vincoli e prescrizioni di carattere geologico.

Si richiamano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 19.

In particolare in tutte le zone "D3" e "D5" si può intervenire solo con le seguenti raccomandazioni:

- ogni nuovo insediamento dovrà tenere conto delle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione e della situazione idrogeologica locale; gli accertamenti dovranno essere effettuati per mezzo d'indagini geologiche dirette e/o indirette commisurate all'importanza dell'opera in progetto;
- nelle aree in prossimità dei corsi d'acqua dovranno essere rispettate, oltre le indicazioni degli studi geologici, le disposizioni di Legge in merito.

**ART. 32 - ZONA "D2" ARTIGIANALE E INDUSTRIALE
DI INTERESSE COMUNALE-COMPENSORIALE.**

Le zone "D2"- zone artigianali e industriali d'interesse comunale-comprensoriale sono individuate:

- La zona "D2", posta a fianco del torrente Chiarsò in località Aones, comprende aree destinate a nuove costruzioni inerenti la produzione in forma artigianale o industriale.

- La zona "D2", posta a fianco del torrente Chiarsò in località Trottola, comprende aree destinate a nuove costruzioni inerenti la produzione in forma artigianale o commerciale, in parte occupate o di nuovo impianto.

In entrambe le zone si attua mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata e deve interessare l'intera zona omogenea, ~~con un insediamento massimo di 50 addetti.~~

Nell'eventualità il piano particolareggiato sia di iniziativa privata, lo stesso deve prevedere la cessione gratuita al comune di aree destinate a sedi viarie, parcheggi, a servizi nella misura non inferiore al 10% dell'area totale.

Il piano dovrà confermare la specificità della zona che dovrà favorire prevalentemente le attività *artigianali e industriali in località Aones*, e artigianali e commerciali, ed in particolare la bottega artigiana *in località Trottola*.

Inoltre prevede di migliorare la qualità ambientale dell'insediamento con interventi di integrazione nel paesaggio circostante.

La zona di Aones è destinata a:

- *attività industriali e artigianali*
- *attività artigianali di servizio*
- *attività di commercializzazione dei prodotti dei precedenti punti*
- *uffici, depositi e mostre connessi alle attività produttive*
- *infrastrutture viarie, attrezzature e reti tecnologiche di supporto alle precedenti attività*
- *residenza per il proprietario o per il personale di custodia (in ciascuna azienda è ammesso un eventuale alloggio per il personale di custodia purchè sia disposto in modo da garantire le migliori condizioni di abitabilità rispetto a scarichi, fumi, rumori e comunque con una superficie massima di mq 200 lordi e compreso nel corpo di fabbrica principale).*

La zona della *Trottola* è destinata a:

- attività artigianali
- attività artigianali di servizio
- attività di commercializzazione dei prodotti dei precedenti punti
- uffici, depositi e mostre connessi alle attività produttive
- infrastrutture viarie, attrezzature e reti tecnologiche di supporto alle precedenti attività
- residenza per il proprietario o per il personale di custodia (in ciascuna azienda è ammesso un eventuale alloggio per il personale di custodia purché sia disposto in modo da garantire le migliori condizioni di abitabilità rispetto a scarichi, fumi, rumori e comunque con una superficie massima di mq 200 lordi e compreso nel corpo di fabbrica principale).

Norme particolari

- l'area libera dovrà essere parzialmente occupata da alberi autoctoni a medio fusto nella misura di almeno del 10% del lotto, la dislocazione di questi dovrà comunque essere indicata nel piano secondo criteri di unitarietà all'interno di ciascun lotto e nel complesso della zona;
- eventuale viabilità di servizio dell'area dovrà essere collegata alla viabilità comunale in punti definiti e convenientemente attrezzati;
- la sezione stradale minima consentita è di m 5.00 da ciglio a ciglio carrabile, esclusi marciapiedi;
- la sezione stradale di cui al punto precedente esclude la possibilità di un parcheggio; questi dovranno essere convenientemente indicati in posizione adatta anche al parcheggio di autotreni;
- gli ingressi ai vari lotti devono essere sistemati in modo da non intralciare assolutamente la viabilità.

Indici urbanistici ed edilizi

- Superficie minima del lotto non inferiore a mq 700.
- Densità fondiaria "RC": - l'area coperta non può superare il 50% del lotto.
- Altezza "H": - max ml 7.50 esclusi i volumi tecnici.
- Distanza tra edifici "DE": - min. ml 10.00 o in aderenza.
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 5.00.
- Distanza dalla strada "DS": - min. 6.50 ml.

Parcheggi "P":

- parcheggi stanziali - all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali nella misura minima di 1 posto macchina ogni due addetti con un minimo di 1 posto macchina
- parcheggi di relazione - minimo 30% della superficie utile degli edifici nelle aree di pertinenza, ovvero in prossimità dell'immobile industriale;
- per attività commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq di superficie di vendita: stanziali e di relazione minimo 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 200 di percorso;

- Inoltre si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.

ART. 33 - ZONA "D3" DEGLI INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ESISTENTI.

La zona comprende le parti di territorio comunale corrispondenti alle aree su cui insistono singoli insediamenti produttivi esistenti, con annessa eventuale superficie di vendita diretta dei prodotti, il cui riconoscimento è giudicato compatibile con l'assetto delle aree contermini.

Nella zona "D 3" di Via Piave "ex caserma militare" è consentito l'inserimento di un'attività commerciale con una superficie di vendita non superiore a mq 400. Detta attività deve essere compatibile con le attività artigianali contermini, in particolare possono essere insediate attività che commercializzano prodotti legati all'industria, all'edilizia, sono assolutamente escluse attività che operano nel settore alimentare, farmaceutico, dell'abbigliamento.

Il piano riconosce gli insediamenti singoli esistenti consentendo interventi mirati al miglioramento della loro integrazione ambientale funzionale e tecnologico.

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C. che abbiano completamente saturato il loro diritto edificatorio e limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa, per ogni attività, compresa nel corpo di fabbrica principale e con una superficie massima di mq 200 lordi.

Ai fini del rilascio della concessione edilizia il progetto dovrà essere corredato da un rilievo aggiornato delle superfici coperte e da una dichiarazione impegnativa inerente:

- qualità e quantità delle materie prime in transito e dei prodotti finiti in uscita;
- qualità e quantità dei prodotti liquidi, solidi o gassosi necessari alle esigenze produttive;
- qualità e quantità dei solidi, liquidi o gassosi da considerare come scarti finali della produzione.

Il rilascio della concessione edilizia potrà essere subordinato, in rapporto ai dati forniti e nel rispetto delle leggi vigenti, alla contestuale realizzazione, a carico dei nuovi cicli produttivi, di opportuni impianti di depurazione dei residui.

I lotti destinati a deposito all'aperto dovranno essere opportunamente recintati e mascherati lungo il perimetro con l'obbligatoria messa a dimora di siepi ed alberature di medio fusto.

Tutti gli interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto del D. Lgs. 11.05.1999, n 152, per la tutela dell'inquinamento idrico ed atmosferico, nonché del Regolamento edilizio.

E' vietata la copertura in lamiera riflettente, ondulux e similari, e la copertura piana. Il manto in lamiera dovrà essere del tipo preverniciato o verniciato in opera color testa di moro.

Indici urbanistici ed edilizi

- Densità fondiaria "RC": - l'area coperta non può superare il 50% del lotto (area di pertinenza individuata dalle tavole di zonizzazione del presente P.R.G.C.).

- Altezza "H": - max ml 9.00 esclusi i volumi tecnici.

- Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml; è ammessa la costruzione in appoggio o in aderenza.

- Distanza dai confini "DC": - min. ml 5.00.

- Distanza dalla strada "DS": - min. 10.00.

- Verde alberato: almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde alberato nella quantità minima di almeno una pianta ogni 50 mq.

- Recinzioni: La recinzione sul fronte strada dovrà essere costituita da pannelli in ferro zincato tipo "sterope" della ditta Orsogrill o similari a maglia rettangolare posizionati su un cordolo in c.a. dell'altezza di cm. 25 per un'altezza complessiva di cm. 170.

Sul lato opposto e nella suddivisione dei lotti sarà costituita da rete romboidale plastificata verde principe, fissata su supporti metallici delle stesse caratteristiche cromatiche ancorati al terreno su cordolo in cls dell'altezza di cm 25, oppure su plinti a scomparsa, dell'altezza complessiva massima di ml 1.70.

Entrambe le tipologie dovranno venire affiancate da siepi rustiche tipo biancospino o ligustri con piantine poste in opera ogni 50 cm, onde garantire continuità e omogeneità sull'intero tratto.

E' sempre ammessa una recinzione realizzata con elementi in legno opportunamente dimensionata, in rispetto dell'altezza massima consentita pari a cm 170.

Parcheggi "P":

- parcheggi stanziali - all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali nella misura minima di 1 posto macchina ogni due addetti con un minimo di 1 posto macchina.

- per attività commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq di superficie di vendita: stanziali e di relazione minimo 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 200 di percorso;

- *parcheggi di relazione - all'interno delle zone si deve prevedere una superficie minima pari al 10% della superficie utile degli edifici.*

- Inoltre si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.

ART. 34 - ZONA "D5" DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE.

Nelle zone "D5", è possibile la realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica (centraline).

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C. che abbiano completamente saturato il loro diritto edificatorio e limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

Questi edifici dovranno assumere la tradizionale tipologia degli stavoli avere una pianta con forma semplice, rettangolare utilizzando una copertura a capanna con falde a pendenza accentuata, prossima al 100%, e soprastante manto unicamente in tegola piana carnica ("planellas") o scandola di larice o cedro. Il rivestimento delle facciate potrà essere realizzato o con pietra a vista o in legno. Le finestre sono ammesse al piano terra, di forma quadrata di lato di cm 50-60, con eventuali stipiti in pietra locale o in legno.

Nel piano soprastante sono ammesse solo areazioni formate da piccole aperture poste sul rivestimento in legno.

Indici urbanistici ed edilizi

- Densità fondiaria "RC": - l'area coperta non può superare il 50% del lotto (area di pertinenza individuata dalle tavole di zonizzazione del presente P.R.G.C.).

- Altezza "H": - max ml 7.50 esclusi i volumi tecnici.

- Distanza dai confini "DC": - min. ml 7.50.

- Distanza dalla strada "DS": - min. ml 6.50.

- Recinzioni: La recinzione sul fronte strada dovrà essere costituita da pannelli in ferro zincato tipo "sterope" della ditta Orsogrill o similari a maglia rettangolare posizionati su un cordolo in c.a. dell'altezza di cm. 25 per un'altezza complessiva di cm. 170.

Sul lato opposto e nella suddivisione dei lotti sarà costituita da rete romboidale plastificata verde principe, fissata su supporti metallici delle stesse caratteristiche cromatiche ancorati al terreno oppure su plinti a scomparsa, dell'altezza complessiva massima di ml 1.70.

Entrambe le tipologie dovranno venire affiancate da siepi rustiche tipo biancospino o ligustri con piantine poste in opera ogni 50 cm, onde garantire continuità e omogeneità sull'intero tratto.

E' sempre ammessa una recinzione realizzata con elementi in legno opportunamente dimensionata, in rispetto dell'altezza massima consentita pari a cm 170.

CAPITOLO IV°
ZONE "E"

ART. 35 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "E".

Le zone "E" delimitate nelle tavole del P.R.G.C. sono le seguenti:

- E1-Aree agricole e forestali ricadenti negli "Ambiti di alta montagna".
- E2-Aree agricole e forestali ricadenti negli "Ambiti boschivi".
- E3-Aree agricole e forestali ricadenti negli "Ambiti silvo-zootecnici".
- E4-Ambiti di interesse agricolo e paesaggistico.

Valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.

Vincoli e prescrizioni di carattere geologico.

Si richiamano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 19.

ART. 36 - NORME GENERALI PER LE ZONE "E".

Per gli edifici presenti nelle zone "E" alla data di adozione del presente Piano sono ammessi:

a)-gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione purché non alterino la volumetria;
b)-è consentito per motivi igienico sanitari ampliamenti degli edifici ad uso residenziale esistenti in una percentuale massima e complessiva del 20% rispetto al volume esistente alla data dell'adozione del presente piano. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

c)-variazioni d'uso verso la residenza sono consentite solo a famiglie di diretto-coltivatori così come definite dalla L.R. 6/96, ad esclusione degli edifici rustici con possibile cambio d'uso di cui all'Art. 43 delle presenti Norme.

d)-negli edifici adibiti a rifugi, bivacchi e malghe, oltre a piccoli interventi di ripristino, consolidamento, adeguamento igienico sanitario, sono previste alcune opere accessorie atte a rendere utilizzabile le strutture quali micro-centraline idroelettriche, impianti di smaltimento delle acque bianche e nere, impianti di approvvigionamento di acqua potabile.

L'impianto per la produzione dell'energia elettrica può essere coadiuvato dall'installazione di celle fotovoltaiche e di un elettrogeneratore.

Tutte le opere esterne ai fabbricati esistenti devono essere interrato, nel caso ci siano motivazioni tecniche che lo impediscono si può realizzare la volumetria minima indispensabile per ospitare le attrezzature necessarie fino ad un massimo di mc 10,00. La tipologia da proporre deve corrispondere a quella degli edifici esistenti ed in particolare avere una pianta rettangolare con tetto a due falde. Le murature dovranno venire realizzate in pietrame e parzialmente in legno, l'orditura del solaio di copertura sarà in travi di abete e manto in scandole di larice o cedro. Tutte le condutture, pozzetti, prese devono essere interrati ripristinando i siti alle condizioni precedenti all'intervento.

L'eventuale utilizzazione di pannelli solari deve essere contenuta e dovranno venire posizionati parallelamente alla falda del solaio di copertura.

e) E' consentita la costruzione di altane per appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione agli ungolati, purchè le stesse siano realizzate in legno in tutte le sue parti, comprese anche eventuali coperture in ogni sua componente, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di ml 9.00 misurata dal piano di campagna, per una superficie massima di mq 3.00. L'ubicazione dovrà essere ai margini delle aree boscate, onde garantire una mitigazione del manufatto.

Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale dovranno essere posti ad una distanza dai centri abitati non inferiore ai 300 metri.

Nell'ambito della viabilità esistente indicata e classificata dal P.U.R. non possono essere autorizzati, nelle zone agricole e forestali indicate nel P.R.G.C., nuovi accessi ad una distanza inferiore a ml 300 da quelli già esistenti.

Nelle zone "E3" - "E4" si prevede la possibilità puntuale di cambio d'uso per gli edifici rustici censiti ed evidenziati con cerchiatura nelle tavole di zonizzazione alla scala 1:2.000. Tali interventi trovano specificazione normativa al successivo Art. 42 e generale individuazione negli elaborati di Censimento n° 5.1.1 e 5.1.2 allegati e parte integrante del presente P.R.G.C.

ART. 37 - ZONA "E1" AREE AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI DI ALTA MONTAGNA".

La sottozona comprende le pendici meridionali del Monte Zermula e Salinchiet, e settentrionali del Monte Sernio, superiori alle zone boscate.

Nelle zone "E1" sono esclusi rigorosamente nuovi interventi edilizi e infrastrutturali che comportino alterazioni al delicato equilibrio idrogeologico esistente.

Le destinazioni d'uso compatibili sono quelle connesse con le attività escursionistico-didattiche, di conservazione paesaggistica ed ambientale e di difesa da pericolosità naturali.

~~All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.~~

All'interno di queste zone gli interventi si attuano previa predisposizione di un piano particolareggiato P.R.P.C., dove l'indice di fabbricabilità non può essere superiore a 0.01 mc/mq.

E' ammessa la costruzione di attrezzature edilizie minime finalizzate alla diffusione delle attività alpinistiche, sciistiche ed escursionistiche quali bivacchi, con l'obbligo dell'uso di materiali tradizionali del luogo quali pietra e legno.

E' altresì concesso l'adattamento e l'ampliamento fino ad un massimo del 20% del volume complessivo esistente alla data di adozione del presente piano, nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche, delle malghe individuate e nominate nella tavola di zonizzazione generale n° 4.2 alla scala 1:10.000, nonché la ricostruzione delle malghe eventualmente demolite o crollate, ma comunque come sopra individuate, limitatamente ai volumi massimi preesistenti.

L'attività agrituristica è compatibile, compresa l'eventuale trasformazione parziale in rifugio alpino. Le coperture delle casere e degli stalloni, ad esclusione delle logge, dovranno avere pendenza accentuata prossima al 100% con struttura in travi di legno e manto in lamiera concatenata colore testa di moro o scandola in legno di larice o cedro, le murature dovranno essere realizzate in materiali tradizionali del luogo quali pietra e legno, o quantomeno se di altro materiale rivestite.

Sono ammessi altresì il ripristino ed il consolidamento delle carrarecce e dei sentieri esistenti in funzione delle attività sopracitate e gli interventi di difesa da pericolosità naturali.

ART. 38 - ZONA "E2" AREE AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI BOSCHIVI".

Nelle zone "E2" sono esclusi rigorosamente nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali che comportino alterazione del delicato equilibrio idrogeologico e naturale esistente.

~~All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.~~

All'interno di queste zone gli interventi si attuano previa predisposizione di un piano particolareggiato P.R.P.C., dove l'indice di fabbricabilità non può essere superiore a 0.01 mc/mq.

E' ammessa la realizzazione di nuova viabilità forestale, principale e secondaria, conformemente alle previsioni dei Piani di assestamento forestale, compresa la realizzazione di piazzali per il deposito e la prima lavorazione del legname e di teleferiche. Sono pure ammesse le opere di difesa da pericolosità naturali.

E' altresì concesso l'adattamento e l'ampliamento fino ad un massimo del 20% del volume complessivo esistente alla data di adozione del presente Piano, nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche, delle malghe individuate e nominate nella tavola di zonizzazione generale n° 4.2 alla scala 1:10.000, nonché la ricostruzione delle malghe eventualmente demolite o crollate, ma comunque come sopra individuate, limitatamente ai volumi massimi preesistenti. L'attività agrituristica è compatibile, compresa l'eventuale trasformazione parziale in rifugio alpino.

Le coperture delle casere e degli stalloni, ad esclusione delle logge, dovranno avere pendenza accentuata prossima al 100% con struttura in travi di legno e manto in lamiera concatenata colore testa di moro o scandola in legno di larice o cedro, le murature dovranno essere realizzate in materiali tradizionali del luogo quali pietra e legno, o quantomeno se di altro materiale rivestite.

Sono ammessi altresì il ripristino ed il consolidamento della viabilità forestale e dei sentieri esistenti in funzione delle attività su accennate e gli interventi di difesa da pericolosità naturali. Possono essere ammissibili varianti ai tracciati viari forestali attuali al fine di adeguarli motivatamente a percorribilità più agevoli.

Potrà sempre essere concessa, in funzione dell'attività di governo e utilizzazione del bosco, per proprietà complessiva pari a 5.000 mq presente sul territorio comunale nella zona omogenea in oggetto, la costruzione una tantum di depositi con struttura in pietrame e legno o completamente in legno, con pianta rettangolare della superficie coperta non superiore a mq 20.00 e un'altezza all'imposta del tetto non superiore a ml 2.50. Tipologicamente questi depositi dovranno utilizzare una copertura a capanna con falde a pendenza accentuata, prossima al 100%, e soprastante manto unicamente in tegola piana carnica ("planellas") o scandola di larice o cedro.

Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. [42/2004](#) si fa riferimento a quanto previsto dalla L.R. n° 22/82 (norme in materia di modifica di forestazione), dalla L.R. n° 38/86 e dal "Regolamento unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico di adeguamento alla L.R. n° 22/82" approvato con D.P.G.R. n° 0174/Pres del 11.04.89.

Per la viabilità forestale si fa riferimento al documento denominato "Criteri tecnici, economici ed organizzativi per la programmazione, progettazione ed esecuzione della viabilità forestale" [delibera regionale n. 1310 del 21.05.04](#).

ART. 39 - ZONA "E2.1" AREE AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI BOSCHIVI", CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE.

In recepimento delle prescrizioni geologiche riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona "E2.1".

Nella presente sottozona valgono tutte le norme della zona "E2", ad eccezione di quelle che sono sostituite, integrate o variate dalle norme allegate allo studio geologico, come di seguito riportato.

In particolare si differenzia dalla zona "E2" in quanto in tali zone si può intervenire con le seguenti raccomandazioni:

- ogni nuovo insediamento dovrà tenere conto delle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione e in particolare non dovrà pregiudicare la stabilità dei versanti, ed ogni intervento dovrà essere subordinato a verifiche di stabilità e indagini geognostiche puntuali ed approfondite al fine di garantire il rispetto di adeguati fattori di stabilità, e che le fondazioni previste siano ben ancorate entro il basamento roccioso.

ART. 40 - ZONA "E3" AREE AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI SILVO-ZOOTECNICI".

Nelle zone "E3" è consentita la costruzione di edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale ai sensi dell'Art. 12 della Legge 9.5.1975 n° 153, di edifici per le attività silvo-zootecniche, compresa la prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, e l'eventuale attività agrituristica. Sono ammesse le opere di difesa da pericolosità naturali.

Le coperture dovranno avere pendenza accentuata prossima al 100% con struttura in travi di legno e manto in tegola piana carnica ("planellas") o scandola in legno di larice o cedro, le murature dovranno essere realizzate in materiali tradizionali del luogo quali pietra e legno, o quantomeno se di altro materiale rivestite.

~~All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.~~

[All'interno di queste zone gli interventi si attuano previa predisposizione di un piano particolareggiato P.R.P.C.-](#)

Sono consentiti interventi infrastrutturali, compreso il ripristino ed il consolidamento delle carrarecce e dei sentieri esistenti, a stretto servizio delle attività suddette e a condizione che sia rispettato il delicato equilibrio idrogeologico esistente.

Sono espressamente vietati:

- la trasformazione delle attuali superfici a prato o a pascolo in altre colture;
- l'esecuzione di rimboschimenti su prati, pascoli ed altri terreni agricoli.

Potrà sempre essere concessa, in funzione dell'attività silvo-zootecnica e di governo e utilizzazione del bosco, per proprietà complessiva pari a 5.000 mq presente sul territorio comunale nella zona omogenea in oggetto, la costruzione una tantum di depositi con struttura in pietrame e legno o completamente in legno, con pianta rettangolare della superficie coperta non superiore a mq 20.00 e un'altezza all'imposta del tetto non superiore a ml 2.50. Tipologicamente questi depositi dovranno utilizzare una copertura a capanna con falde a pendenza accentuata, prossima al 100%, e soprastante manto unicamente in tegola piana carnica ("planellas") o scandola di larice o cedro.

Indici urbanistici ed edilizi

- Indice fondiario "IF": - per edifici per le attività silvo-zootecniche compresa la prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, si stabilisce un If massimo di 0,10 mc/mq; - per edifici ad uso residenziale di supporto all'attività agricola l'If non dovrà essere superiore a 0,02 mc/mq.
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 5.00.
- Distanza dalla strada "DS": - min. ml 10.00.
- Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml.
- Altezza "H": - max ml 6.00 esclusi i volumi tecnici.

Per i parcheggi si richiamano le prescrizioni di cui al precedente art. 8.

ART. 41 - ZONA "E3.1" AREE AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI SILVO-ZOOTECNICI", CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE.

In recepimento delle prescrizioni geologiche riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona "E3.1".

Nella presente sottozona valgono tutte le norme della zona "E3", ad eccezione di quelle che sono sostituite, integrate o variate dalle norme allegate allo studio geologico, come di seguito riportato.

In particolare si differenzia dalla zona "E3" in quanto in tali zone si può intervenire con le seguenti raccomandazioni:

- ogni nuovo insediamento dovrà tenere conto delle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione e in particolare non dovrà pregiudicare la stabilità dei versanti, ed ogni intervento dovrà essere subordinato a verifiche di stabilità e indagini geognostiche puntuali ed approfondite al fine di garantire il rispetto di adeguati fattori di stabilità, e che le fondazioni previste siano ben ancorate entro il basamento roccioso.

ART. 42 - ZONA "E4", AREE DI INTERESSE AGRICOLO E PAESAGGISTICO.

In tali zone non sono ammesse nuove costruzioni ad eccezione di:

- a)-attrezzature al servizio diretto della produzione agricola (depositi, ricoveri ed officine per macchine) e quelle connesse con l'attività agrituristica;
- b)-impianti per allevamenti zootecnici;
- c)-edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale ai sensi della Legge 9.5.1975 n° 153;
- d)-opere di difesa da pericolosità naturali.

Le coperture dovranno avere pendenza accentuata prossima al 100% con struttura in travi di legno e manto in tegola piana carnica ("planellas") o scandola in legno di larice o cedro, le murature dovranno essere realizzate in materiali tradizionali del luogo quali pietra e legno, o quantomeno se di altro materiale rivestite.

La volumetria è valutata in relazione alla superficie dell'azienda, sia essa in proprietà o altro titolo reale. Il computo delle superfici comprende terreni non necessariamente contermini ma sempre funzionalmente contigui e ricadenti all'interno del territorio comunale nelle zone "E3", "E4" ed "R".

Gli interventi del presente articolo si realizzano in forma diretta ad esclusione di quelli relativi alle officine per macchine agricole e agli allevamenti a carattere industriale per i quali è prescritta la redazione di piani attuativi. Potrà sempre essere concessa, in funzione dell'attività agricola e forestale, senza il rispetto della Sf minima, per proprietà complessiva pari a 5.000 mq presente sul territorio comunale nella zona omogenea in oggetto, la costruzione una tantum di depositi con struttura in pietrame e legno o completamente in legno, con pianta rettangolare della superficie coperta non superiore a mq 20.00 e un'altezza all'imposta del tetto non superiore a ml 2.50. Tipologicamente questi depositi dovranno utilizzare una copertura a capanna con falde a pendenza accentuata, prossima al 100%, e soprastante manto unicamente in tegola piana carnica ("planellas") o scandola di larice o cedro.

E' espressamente vietata l'esecuzione di rimboschimenti su prati, pascoli ed altri terreni agricoli.

All'atto del rilascio di concessione o di autorizzazione per interventi in azienda, potranno essere imposte prescrizioni particolari tendenti a mitigare l'impatto visivo delle strutture e/o dei depositi (silos, concimaie, etc.).

Indici urbanistici ed edilizi

- Superficie minima del lotto non inferiore a mq 4.000.

- Indice fondiario "IF": - per edifici ed impianti di cui ai punti a) e b) predetti, si stabilisce un If massimo di 0,10 mc/mq; - per edifici residenziali di cui al punto c) l'If non dovrà essere superiore a 0,03 mc/mq.
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 5.00; - min. ml 10.00 per stalle e per tutti i fabbricati adibiti a ricovero di animali; - ml 3.00 solo per i depositi di volumetria sino a 40 mc.
- Distanza tra edifici "DE": - per stalle e fabbricati destinati al ricovero di animali si prescrive una distanza minima di ml 50.00 da fabbricati residenziali di altri proprietari e di ml 10.00 da fabbricati residenziali e agrituristici della stessa proprietà.
- Altezza "H": - max ml 7.50 esclusi i volumi tecnici.

- Per i parcheggi si richiamano le prescrizioni di cui al precedente art. 8.

ART. 43 - ZONE "E4.1", AREE DI INTERESSE AGRICOLO E PAESAGGISTICO, CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE.

In recepimento delle prescrizioni geologiche riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona "E4.1".

Nella presente sottozona valgono tutte le norme della zona "E4", ad eccezione di quelle che sono sostituite, integrate o variate dalle norme allegate allo studio geologico, come di seguito riportato.

In particolare si differenzia dalla zona "E4" in quanto in tali zone si può intervenire con le seguenti raccomandazioni:

- ogni nuovo insediamento dovrà tenere conto delle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione e in particolare non dovrà pregiudicare la stabilità dei versanti, ed ogni intervento dovrà essere subordinato a verifiche di stabilità e indagini geognostiche puntuali ed approfondite al fine di garantire il rispetto di adeguati fattori di stabilità, e che le fondazioni previste siano ben ancorate entro il basamento roccioso.

ART. 44 - EDIFICI RUSTICI RICADENTI FUORI DALLE ZONE RESIDENZIALI CON POSSIBILITA' DI CAMBIO D'USO.

Esternamente alle zone residenziali del territorio del Comune di Paularo si localizzano **65** edifici rustici per i quali si prevede la possibilità di una riconversione con cambio d'uso nel pieno rispetto delle loro caratteristiche tipologiche e volumetriche.

Tali edifici sono evidenziati con cerchiatura nelle tavole grafiche di zonizzazione in scala 1:2.000 e trovano riferimento agli elaborati di Censimento Generale n° 5.1.1 e 5.1.2 con i quali, attraverso una dettagliata schedatura e localizzazione territoriale, si è inteso analizzare questo diffuso e degradato patrimonio.

La possibilità di concedere una destinazione d'uso residenziale con conservazione tipologica persegue l'obiettivo di una salvaguardia di questo ingente e diffuso patrimonio edilizio unita ad un controllato rilancio turistico. Il cambiamento di destinazione d'uso sarà ammesso solamente per gli edifici evidenziati nelle tavole di zonizzazione per i quali sussistano condizioni di urbanizzazione primaria esistente o agevolmente integrabile a cura e spesa dei richiedenti.

Il progetto edilizio dovrà essere presentato unitamente a particolari costruttivi di dettaglio in scala 1:20, ad una dettagliata relazione illustrativa e documentazione fotografica dello stato attuale interno ed esterno.

Il concessionario dovrà sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo con il quale si impegna ad assumere gli oneri derivanti al Comune dalla fornitura di servizi ovvero ad assumersi in proprio la realizzazione di tali servizi nonché a realizzare e/o integrare le opere di urbanizzazione primaria mancanti od inadeguate, contestualmente ai lavori previsti sul rustico. La concessione edilizia conterrà la verifica dell'adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e l'eventuale elencazione delle opere da realizzare ed/o integrare.

Il rilascio della concessione è subordinato alla costituzione di un vincolo decennale d'uso che dovrà essere registrato e trascritto a cura e spese del concessionario sui registri immobiliari.

La stesura dei progetti di recupero dovrà in particolare puntare a mantenere o recuperare la tipologia originaria dei rustici presenti in vallata, se con interventi poco accurati si è manomessa tale caratteristica tipologica è vincolante il suo assoluto recupero, attenendosi alle seguenti prescrizioni:

- mantenere la volumetria e l'assetto della copertura dello stato attuale qualora sia prossima al 100%, altrimenti riproporre una copertura con tale pendenza;

- conservare, integrare o sostituire manti di copertura diversi con manto in tegola carnica (planelas) o scandole in legno di larice o cedro;
- conservare, ove presente con pregevole tessitura, il paramento murario esterno in pietra a vista e tutti gli elementi lapidei o lignei a suo completamento, dove sono stati ricoperti con intonaco o rimossi riproporli almeno per le parti più significative;
- gli intonaci esterni, ove esistenti, e le fugature della muratura in pietrame, potranno essere realizzati unicamente con malta bastarda di sabbia e calce spenta escludendo l'uso di cemento;
- sono vietate tinteggiature esterne di qualsiasi tipo;
- mantenere o sostituire con rifacimento, ove presenti, e riproporli ove assenti i grigliati lignei sulle forature posizionando un serramento ligneo vetrato all'interno;
- ove possibile conservare la tipologia dei solai interni in legno (anche attraverso sostituzione);
- prevedere rivestimenti esterni in legno, per il piano del fienile, parzialmente ad esclusione dei degli angoli o totalmente unicamente in tavole grezze non intestate mordenzate scure (esclusione di perline di qualsiasi tipo, verniciate e non);
- è fatto divieto di realizzare poggiali, terrazze ed opere a sbalzo se non in legno nel caso di preesistenze;
- le scale o i gradini esterni dovranno essere in massello di pietra o di legno;
- i marciapiedi e le pavimentazioni esterne potranno essere realizzate unicamente in acciottolato su massetto in cls di sottofondo;
- le recinzioni, da ridursi al minimo indispensabile, potranno realizzarsi unicamente in tondello ligneo levigato con montanti e uno o due correnti;
- per motivate esigenze di adeguamento funzionale si potranno aprire limitati fori nelle murature del piano fienile di forma quadrata con lato massimo di cm 70;
- è fatto divieto di posizionare grondaie e tubi pluviali metallici quali lamiere zincate e preveniciate o plastici quali pvc; è sempre possibile la posa di grondaie in legno o rame ed eventuali discendenti in rame;
- le torrette da camino, dimensionalmente il più limitate possibile, potranno essere realizzate in tipologia tradizionale con copertura in tegola carnica;
- sono tassativamente vietati abbaini di qualsiasi tipo e dimensione sulle coperture; è ammesso l'uso di un solo lucernaio per ogni falda avente superficie maggiore di mq 40;
- è vietato eseguire pavimentazioni in conglomerato bituminoso nell'area di pertinenza dell'edificio rustico.

Nel caso di intervento di completamento su edifici rustici già parzialmente ristrutturati (ad esempio con la L.R. 35) si dovrà il più possibile cercare un adeguamento alle prescrizioni sovraesposte.

Internamente il progetto di recupero dovrà cercare, attraverso interventi leggeri e calibrati, di permettere una sufficiente lettura della tipologia originaria.

Solamente per edifici di modeste dimensioni e per motivate esigenze funzionali è possibile concedere la realizzazione di volumi adiacenti, totalmente interrati e tali da non alterare le quote del terreno circostante esistente, ad uso vano accessorio quale cantina e/o ripostiglio. Per detti vani e al solo scopo di areazione ed illuminazione è possibile il ricavare verso valle una sola finestrina su una porzione di parete in pietrame a vista, fuori terra di forma quadrata e di lato massimo di cm 50, in alternativa si può realizzare il prolungamento di una falda pari ad un massimo del 50% del proprio sviluppo, sino ad un'altezza di ml 1.00 dal piano di campagna, oppure l'aumento della superficie del piano fienile sul lato principale del fabbricato, per uno sbalzo massimo di cm 100 con struttura portante in travi di legno a vista e sovrastante pavimento in tavole di legno.

Laddove non è possibile un allacciamento fognale alla rete comunale è consentito, previa depurazione autonoma, lo scarico nei corsi d'acqua o in subirrigazione, tranne nei casi dove compaiono problemi di ristagno a valle o di presenza a monte di sorgente idrica.

Nel caso di comprovate situazioni statiche prossime al collasso, dove il recupero risulta impossibile, si può procedere alla totale demolizione e successiva ricostruzione in rispetto alla tipologia preesistente e alle norme sopra esposte.

ART. 45 – MULINI ESISTENTI.

I mulini esistenti o quantomeno i loro sedimenti presenti all'interno del territorio comunale e correttamente evidenziati dalla tavola della destinazione d'uso e viabilità e della zonizzazione di fondo valle sono:

- 1- Quello situato nel capoluogo detto del "Vidul";
- 2- Quello situato in località Rio;
- 3- Quello situato in località Misincinis;

- 4- Quello situato in località Chiarandis;
- 5- Quello situato nella frazione di Dierico in località Muea;
- 6- Quello situato nella frazione di Salino, nei pressi della cascata.

Valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.

Vincoli e prescrizioni di carattere geologico.

Si richiamano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 19.

ART. 46 – NORME GENERALI MULINI ESISTENTI.

In tutti e cinque i casi ci troviamo di fronte alla dismissione dell'attività.
E' ammessa la loro ristrutturazione e ripristino funzionale rispettando il sito, la tipologia, il dimensionamento e i materiali costruttivi originari.

Gli eventuali progetti di recupero tipologico e funzionale dovranno essere completi di documentazione fotografica o documentazione grafica riportante fedelmente l'opera originaria.

CAPITOLO V°
ZONE "F"

ART. 47 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "F".

Le zone "F" delimitate nelle tavole del P.R.G.C. sono quelle che rientrano all'interno della perimetrazione prevista dalla legge Regionale n° 42/96 che ha individuato l'area di reperimento (Alpi Carniche):

- F1- Ambiti di tutela ambientale "Ambiti di alta montagna".
- F2- Ambiti di tutela ambientale "Ambiti boschivi".
- F3- Ambiti di tutela ambientale "Ambiti silvo-zootecnici".

Valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.

Vincoli e prescrizioni di carattere geologico.

Si richiamano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 19.

ART. 48 – NORME GENERALI PER LE ZONE "F".

In attesa della definizione, da parte del Piano territoriale regionale generale di cui alla legge regionale 52/81, all'interno di tali ambiti è ammesso il solo mantenimento dello stato attuale ed in particolare non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale, o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua, o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico previa delibera della Giunta Regionale.

Negli edifici esistenti adibiti a rifugi, bivacchi e malghe, oltre a piccoli interventi di ripristino, consolidamento, adeguamento igienico sanitario, sono previste alcune opere accessorie atte a rendere utilizzabile le strutture quali micro-centraline idroelettriche, impianti di smaltimento delle acque bianche e nere, impianti di approvvigionamento di acqua potabile.

L'impianto per la produzione dell'energia elettrica può essere coadiuvato dall'installazione di celle fotovoltaiche e di un elettrogeneratore.

Tutte le opere esterne ai fabbricati esistenti devono essere interrato, nel caso ci siano motivazioni tecniche che lo impediscono si può realizzare la volumetria minima indispensabile per ospitare le attrezzature necessarie fino ad un massimo di mc 10,00. La tipologia da proporre deve corrispondere a quella degli edifici esistenti ed in particolare avere una pianta rettangolare con tetto a due falde. Le murature dovranno venire realizzate in pietrame e parzialmente in legno, l'orditura del solaio di copertura sarà in travi di abete e manto in scandole di larice o cedro. Tutte le condutture, pozzetti, prese devono essere interrati ripristinando i siti alle condizioni precedenti all'intervento.

L'eventuale utilizzazione di pannelli solari deve essere contenuta e dovranno venire posizionati parallelamente alla falda del solaio di copertura.

e) E' consentita la costruzione di altane per appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione agli ungolati, purchè le stesse siano realizzate in legno in tutte le sue parti, comprese anche eventuali coperture in ogni sua componente, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di ml 9.00 misurata dal piano di campagna, per una superficie massima di mq 3.00. L'ubicazione dovrà essere ai margini delle aree boscate, onde garantire una mitigazione del manufatto.

ART. 49 – ZONA "F1" AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE
"AMBITI DI ALTA MONTAGNA".

Delimita le parti del territorio destinate a zone di tutela ambientale ricadenti negli "ambiti di alta montagna".

In tale zona, fino all'approvazione del piano attuativo è vietato qualsiasi nuovo intervento edilizio ed infrastrutturale.

E' consentito il ripristino ed il consolidamento dei sentieri, la formazione di opere difensive contro la caduta di massi e le valanghe, la ristrutturazione e ricostruzione di rifugi e bivacchi alpini.

**ART. 50 – ZONA “F2” AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE
“AMBITI BOSCHIVI”.**

Delimita le parti del territorio destinate a zone di tutela ambientale ricadenti negli “ambiti boschivi”.

In tale zona fino all'approvazione del piano attuativo è vietato qualsiasi nuovo intervento edilizio ed infrastrutturale.

E' consentita la ristrutturazione, ricostruzione delle malghe, degli stavoli e dei rifugi e bivacchi esistenti a condizione che non subiscano variazioni alla destinazione d'uso.

In detta zona possono essere realizzate, previa autorizzazione, tutte quelle infrastrutture ed attrezzature provvisorie o stabili necessarie per l'utilizzo boschivo e precisamente:

- ripristino e consolidamento dei sentieri;
- ripristino e consolidamento della viabilità forestale di servizio;
- costruzione di piste provvisorie con l'obbligo di ripristinare lo stato naturale al termine dell'esbosco;
- l'installazione di teleferiche e fili a sbalzo;
- gli interventi previsti dai Piani di Gestione Forestale di cui alla L.R. 20/2000, già piani economici redatti ai sensi dell'art. 130 del R.D.L. n° 3267/1923.

**ART. 51 – ZONA “F2.1” AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE
“AMBITI BOSCHIVI”, CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE.**

In recepimento delle prescrizioni geologiche riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona “F2.1”.

Nella presente sottozona valgono tutte le norme della zona “F2”, ad eccezione di quelle che sono sostituite, integrate o variate dalle norme allegato allo studio geologico, come di seguito riportato.

In particolare si differenzia dalla zona “F2” in quanto in tali zone si può intervenire con le seguenti raccomandazioni:

- ogni nuovo insediamento dovrà tenere conto delle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione e in particolare non dovrà pregiudicare la stabilità dei versanti, ed ogni intervento dovrà essere subordinato a verifiche di stabilità e indagini geognostiche puntuali ed approfondite al fine di garantire il rispetto di adeguati fattori di stabilità, e che le fondazioni previste siano ben ancorate entro il basamento roccioso.

**ART. 52 – ZONA “F3” AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE
“AMBITI SILVO-ZOOTECNICI”.**

Delimita le parti del territorio destinate a zone di tutela ambientale ricadenti negli “ambiti silvo-zootecnici”.

In tale zona fino all'approvazione del piano attuativo è vietato qualsiasi nuovo intervento edilizio ed infrastrutturale.

E' consentita la ristrutturazione, ricostruzione delle malghe con ~~adattamento e~~ *limitati* ampliamenti del volume complessivo esistente sino ad un massimo del 10% *solamente per motivi igienico sanitari*.

E' consentita pure la trasformazione d'uso parziale dei vari vani per consentire una corretta gestione dell'attività.

L'attività agrituristica è compatibile, compresa l'eventuale trasformazione parziale in rifugio alpino per un utilizzo durante il periodo estivo qualora la viabilità di accesso agli stessi attraversi “zone soggette a vincoli per valangosità” perimetrate nelle tavole “c” dello studio geologico.

L'ex caserma di finanza di località Lanza può venire adibita a museo geologico con annessa foresteria, mantenendo inalterata la forma planimetrica, consentendo un'aumento dei volumi con la variazione della pendenza dell'attuale solaio di copertura da portare prossima al 100%.

Pure l'ex ricovero dei boscaioli posta in località Ramaz può essere trasformata a foresteria a supporto dell'attività faunistica e di selvicoltura, con la possibilità di un'aumento volumetrico sino al 20% dell'esistente per consentire un corretto rispetto delle norme igienico sanitarie.

In detta zona omogenea possono essere realizzate, previa autorizzazione, tutte quelle infrastrutture ed attrezzature provvisorie o stabili necessarie per l'utilizzo boschivo e precisamente:

- ripristino e consolidamento dei sentieri;
- ripristino e consolidamento della viabilità forestale di servizio;
- costruzione di piste provvisorie con l'obbligo di ripristinare lo stato naturale al termine dell'esbosco;
- l'installazione di teleferiche e fili a sbalzo;
- gli interventi previsti dai Piani di Gestione Forestale di cui alla L.R. 20/2000, già piani economici redatti ai sensi dell'art. 130 del R.D.L. n° 3267/1923.

La copertura della casera e degli stalloni, ad esclusione quindi delle logge, come pure l'ex casema della finanza di Lanza e del ricovero dei boscaioli in località Ramaz, dovranno avere pendenza accentuata prossima al 100% con struttura in travi di legno e manto in lamiera concatenata colore testa di moro o scandola in legno di larice o cedro, le murature dovranno essere realizzate in materiali tradizionali del luogo quali pietra e legno, o quantomeno se di altro materiale rivestite.

Nell'eventualità il sottotetto dei vari edifici possa essere utilizzato al ricovero notturno di escursionisti, sulle falde del tetto possono venire inseriti degli abbaini di contenute dimensioni a due falde, atti ad ottenere i requisiti minimi per il giusto ricambio d'aria naturale imposto dalle norme igienico sanitarie.

ART. 53 – ZONA “F3.1” AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE

“AMBITI SILVO-ZOOTECNICI”, CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE.

In recepimento delle prescrizioni geologiche riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona “F3.1”.

Nella presente sottozona valgono tutte le norme della zona “F3”, ad eccezione di quelle che sono sostituite, integrate o variate dalle norme allegate allo studio geologico, come di seguito riportato.

In particolare si differenzia dalla zona “F3” in quanto in tali zone si può intervenire con le seguenti raccomandazioni:

- ogni nuovo insediamento dovrà tenere conto delle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione e in particolare non dovrà pregiudicare la stabilità dei versanti, ed ogni intervento dovrà essere subordinato a verifiche di stabilità e indagini geognostiche puntuali ed approfondite al fine di garantire il rispetto di adeguati fattori di stabilità, e che le fondazioni previste siano ben ancorate entro il basamento roccioso.

CAPITOLO VI°
ZONE "G"

ART. 54 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "G".

Le zone "G" delimitate nelle tavole del P.R.G.C. sono le seguenti:

- "G2a" - Zona degli insediamenti alberghieri e ristorativi esistenti
- "G2b1" - Zona turistica in località Sicee.
- "G2b2" - Zona turistica in località Bataia.
- "G2b3" - Zona turistica per camping e caravanning in località Saletti.
- "G2b4" - Zona turistica per maneggio in località Aones.
- "G3" - Zona turistica in località Duron.

Valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.

Vincoli e prescrizioni di carattere geologico.

Si richiamano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 19.

ART. 55 - ZONA "G2a" DEGLI INSEDIAMENTI ALBERGHIERI E RISTORATIVI ESISTENTI.

La zona "G2a" individua tutti gli insediamenti alberghieri e ristorativi esistenti.
All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

Nei casi di demolizione con ricostruzione e di nuova costruzione l'intervento si attua previa predisposizione di un piano particolareggiato P.R.P.C.-

Le tavole di zonizzazione ne individuano le aree di pertinenza entro le quali sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione con ricostruzione, ampliamenti e nuove costruzioni.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C. che abbiano completamente saturato il loro diritto edificatorio e limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

Indici urbanistici ed edilizi

- Indice ~~fondario~~ *territoriale* "IF" *in caso di demolizione totale e ricostruzione*: - max 5.000/10.000 mc/mq.

- Densità fondiaria "RC": - non superiore a 50% della superficie fondiaria.

- Altezza "H" – max ml 12.00.

- Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non; min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.

- Distanza dai confini "DC": - min. ml 5.00; in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente nel rispetto della DE.

Le distanze minime fra edifici, tra i quali siano interposte strade di urbanizzazione destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici di insediamento) dovranno corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- "DS":- ml. 5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7.00;

- "DS":- ml. 7.50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15.

- "DS":- ml. 10.00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15.

Parcheggi "P":

- Un posto macchina ogni due camere e comunque non meno di 25.00 ogni 100 mq di Su.

- Inoltre si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.

ART. 56 - ZONA TURISTICA "G2b.1- G2b.2" IN LOCALITA' SICEE E BATAIA.

Entrambe si trovano sulle pendici meridionali del monte Zermula sopra l'abitato di Cogliat e Ravinis su un leggero pendio posto a sud, con ottima vista verso l'intera Val d'Incaroio, e con una estensione di **31.140** mq il primo e di mq 22.690 il secondo.

La realizzazione degli interventi in oggetto è subordinata alla formazione di un piano regolatore particolareggiato comunale con convenzioni che dovranno fornire tutte le congrue garanzie finanziarie per la realizzazione completa programmata nel tempo.

L'andamento orografico e gli aspetti paesaggistici della zona consiglia un utilizzo edificatorio parziale della superficie perimetrata, che in ogni caso non dovrà superare il 50% della superficie intera.

L'intervento della zona G2b2 è subordinato alla ristrutturazione della viabilità di accesso per il tratto prospiciente.

La tipologia dei nuovi fabbricati dovrà fare riferimento all'abaco tipologico, in particolare:

- I rivestimenti delle facciate dovranno essere nella tipologia "tradizionale" costituiti da intonaco tinteggiato a colori chiari, da pietra naturale a faccia a vista (murature tradizionali in pietrame) e da tavole in legno locale.

- Il solaio di copertura dovrà avere una pendenza minima del 60%, il manto di copertura dovrà essere in coppi o in tegola curva tipo coppo, o in alternativa tegola piana laterizia carnica (planellas) di color laterizio o anche antichizzato.

- Sono ammessi i serramenti in legno con scuri specchietti ad ante, verniciati a poro aperto con tonalità di varia gradazione di colore marrone, per quanto riguarda gli scuri possono essere verniciati a poro aperto con colore verde principe;

- E' senz'altro da escludere tassativamente finestre e oscuri in alluminio o PVC. E' ammesso l'uso del solo infisso di finestra in legno privo di imposte esterne.

- L'eventuale recinzione deve essere eseguita in modo che la stessa abbia soltanto la funzione di delimitare l'area e non di chiuderla.

Tali recinzioni dovranno essere realizzate con elementi semplici e lineari in legno, poggianti direttamente sul terreno o su uno zoccolo di muratura in pietrame o dallo stesso rivestita, o in alternativa intonacato grezzo, dell'altezza massima di cm 60.

E' ammesso anche l'utilizzo di siepi rustiche tipo biancospino o ligustri con piantine poste in opera ogni 50 cm.

I piani dovranno attenersi alle seguenti norme:

Indici urbanistici ed edilizi

- Tipologia ammessa: case uni o bifamiliari.

- Indice fondiario territoriale "IF": - max **5.000/10.000** mc/mq.

- Densità fondiaria "RC": - non superiore al 30% del lotto.

- Altezza "H": - max 6.00 ml.

- Distanza dai confini "DC": - min. 5.00 ml.

- Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non; min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.

Le distanze minime fra edifici, tra i quali siano interposte strade di urbanizzazione destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici di insediamento) dovranno corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- "DS":- ml. 5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7.00;

- "DS":- ml. 7.50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15.

- "DS":- ml. 10.00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15.

Parcheggi "P":

- Si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.

Le convenzioni inoltre definiranno tempi di attuazione e le necessarie misure di tutela ambientale, visiva, paesaggistica da assumere con le eventuali sanzioni per i trasgressori.

ART. 57 - ZONA TURISTICA "G2b.3" PER CAMPING E CARAVANNING IN LOCALITA' SALETTI.

L'area interessata si trova sulla strada comunale che collega il capoluogo con la frazione di Dierico, a valle del parco giochi, con una estensione complessiva di 5.330 mq, di recente realizzazione.

Sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia sull'edificio che sulle infrastrutture quali viabilità e impiantistica.

ART. 58 - ZONA TURISTICA "G2b.4" - ZONA TURISTICA PER MANEGGIO IN LOCALITÀ AONES.

L'area interessata si trova al di sotto della zona artigianale "D3" di località Aones con una estensione complessiva di 8.400 mq.

La realizzazione degli interventi in oggetto è subordinata alla formazione di un piano regolatore particolareggiato comunale convenzionato che dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Fino al massimo del 10% della superficie territoriale può essere destinato alle strutture a carattere stabile quali casa del custode, ricevitoria, servizi di ristoro, servizi igienici, stalle ecc.;
- la restante superficie è riservata ai percorsi a cavallo;
- salvaguardia degli elementi paesaggistici con particolare attenzione alla morfologia del terreno e all'assetto della vegetazione.
- Tutte le reti tecnologiche dovranno essere interrato senza modificare l'orografia;

Indici urbanistici ed edilizi

- Indice ~~fondiario~~ *territoriale* "IF": - max 5.000/10.000 mc/mq.

- Altezza "H": - max 4.50 ml.

- Distanza dai confini "DC": - min. 7.50 ml.

Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml.

Le distanze minime fra edifici, tra i quali siano interposte strade di urbanizzazione destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici di insediamento) dovranno corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- "DS":- ml. 5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7.00;

- "DS":- ml. 7.50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15.

- "DS":- ml. 10.00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15.

Parcheggi "P":

- **Devono essere previsti almeno 15 posti macchina.**
- **Inoltre si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.**

ART. 59 – ZONA TURISTICA "G3" – DEI DEMANI SCIABILI

Individua le parti del territorio comunale interessate dai demani sciabili.

L'area interessata è quella di Duron confinante con il territorio del comune di Ligosullo con una estensione complessiva di 78.180 mq.

La realizzazione degli interventi in oggetto è subordinata alla formazione di un piano regolatore particolareggiato comunale convenzionato dove sono ammessi interventi connessi con l'attività dello sci ed in particolare:

- impianti di risalita;
- apertura di piste da sci nonché la loro manutenzione;
- impianti di innevamento artificiale;
- attrezzature per il ristoro;
- spazi minimi destinati per lo sport e il tempo libero, quali servizi igienici, tecnologici, depositi ecc..-

Non sono ammessi interventi per lo sport ed il tempo libero che impegnino volumetria, quali palazzetti per lo sport, palestre, sale o altro.

Sugli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi, che possono essere realizzati anche senza P.R.P.C.:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ristrutturazione ed ampliamento fino a conseguire il doppio della volumetria esistente;
- cambiamento d'uso di destinazione in senso ricettivo.

All'atto della realizzazione del piano regolatore particolareggiato comunale dovrà essere effettuato uno specifico studio di dettaglio dell'area relativamente al rischio valanga.

Indici urbanistici ed edilizi

- Altezza "H": - max 4.50 ml.

- Distanza dai confini "DC": - min. 7.50 ml.

- Distanza dalla strada “DS”: - min. 7.50 ml.
- Distanza tra edifici “DE”: - min. 10.00 ml.
- Superficie coperta massima per ristorazione, servizi vari, depositi mq 200.

Parcheggi “P”:

- **Devono essere previsti almeno 1 posto macchina ogni 4 utenti.**
- **Inoltre si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.**

CAPITOLO VII°
ZONE "Q"

ART. 60 - ZONE "Q" AREE PER EDIFICI E SERVIZI PUBBLICI E PER IMPIANTI
DI INTERESSE COLLETTIVO.

Le zone "Q" comprendono le parti del territorio comunale destinate in generale ad uso pubblico, siano esse attrezzate o no. Sono destinate esclusivamente ad attrezzature di iniziativa pubblica o di interesse pubblico per attività destinate alla vita dei cittadini.

Non sono ammessi alloggi residenziali se non ai fini della custodia delle attrezzature.

La loro individuazione ed il loro dimensionamento trova riferimento al D.P.G.R. n° 0126/Pres del 20.04.95 "Revisione degli standard urbanistici regionali" al quale si fa riferimento normativo per quanto non specificato nel presente articolo.

L'attuazione è prevista mediante intervento diretto.

In tutte le zone "Q" valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.

Nelle tavole di piano le destinazioni specifiche sono indicate nel seguente modo:

- Q1 Attrezzature per viabilità e trasporti:
 - Q1.1 Parcheggi.
 - Q1.2 Fermate autolinee.
 - Q1.3 Autorimessa mezzi di linee pubbliche.

- Q2 Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura:
 - Q2.1 Edifici per il culto (chiese).
 - Q2.2 Uffici amministrativi (Municipio, Posta).
 - Q2.3 Centro civico e sociale.
 - Q2.4 Biblioteca pubblica.
 - Q2.5 Sede protezione civile, sede croce rossa, e associazioni varie.
 - Q2.6 Sala cinematografica.
 - Q2.7 Stazione forestale.
 - Q2.8 Stazione carabinieri.
 - Q2.9 Circolo culturale.

- Q3 Attrezzature per l'istruzione.
 - Q3.1 *Asili nido.*
 - Q3.2 Scuola materna.
 - Q3.3 Scuola elementare.
 - Q3.4 Scuola media inferiore.

- Q4 Attrezzature per l'assistenza e la sanità.
 - Q4.3 *Attrezzature residenziali per anziani.*
 - Q4.4 Attrezzatura sanitaria di base (Ambulatorio).
 - Q4.5 Cimitero.

- Q5 Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto.
 - Q5.1 Verde di connettivo.
 - Q5.2 Verde urbano.
 - Q5.4 Verde di quartiere.
 - Q5.6 Attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto.

- Q6 Servizi tecnologici.

Il piano assimila a questa sottozona l'insieme delle reti tecnologiche.

- Q6.1 Depositi comunali.
 - Q6.2 Depuratori.
 - Q6.3 Discariche.
 - Q6.4 Magazzino comunale.
 - Q6.5 Cabine enel, telecom.....-
 - Q6.6 Stazione di distribuzione carburante gassoso.
-
- Q7 Aree di emergenza in caso di calamità naturali in recepimento della Circolare Prefettura prot. n° 4178 del 30.10.97.

Interventi ammessi:

Q1 - Viabilità e trasporti:

Le aree a parcheggio dovranno essere realizzate utilizzando materiali che si armonizzino con le caratteristiche ambientali del sito e prevedendo adeguate opere in verde (alberi e siepi) che mitigino un loro elevato impatto; l'uso del cls faccia vista dovrà essere il più possibile limitato.

Le stazioni per autolinee dovranno adeguarsi alle indicazioni dell'Abaco.

Questa zona trova riferimento all'art. 10 del D.P.G.R. 0126/95.

Q2 - Culto, vita associativa e cultura.

Ad esclusione degli edifici storici vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/99 (tutte le Chiese), evidenziati in cartografia di piano con campitura nera e per i quali è ammissibile il solo intervento di restauro conservativo, sono ammessi interventi anche di ampliamento per esigenze funzionali e di adeguamento normativo nel rispetto:

- delle norme di codice civile;
- di un loro corretto ed armonico inserimento architettonico con le preesistenze;
- della previsione di adeguati spazi da destinare a parcheggio nel rispetto delle quantità minime fissate all'art. 11 del D.P.G.R. 0126/95.

Q3 - Attrezzature per l'istruzione.

Il piano individua solamente le strutture esistenti già peraltro sovradimensionate in rapporto alla realtà demografica. Sono ammessi interventi anche di ampliamento per esigenze funzionali e di adeguamento normativo nel rispetto:

- delle norme di codice civile;
- di un loro corretto ed armonico inserimento architettonico con le preesistenze;
- della previsione di adeguati spazi da destinare a parcheggio nel rispetto delle quantità minime fissate all'art. 12 del D.P.G.R. 0126/95.

Q4 - Attrezzature per l'assistenza e la sanità.

Il piano individua le sufficienti strutture esistenti.

Per gli edifici sono ammessi interventi anche di ampliamento per esigenze funzionali e di adeguamento normativo nel rispetto:

- delle norme di codice civile;
- di un loro corretto ed armonico inserimento architettonico con le preesistenze;
- della previsione di adeguati spazi da destinare a parcheggio nel rispetto delle quantità minime fissate all'art. 13 del D.P.G.R. 0126/95.

Per gli eventuali ampliamenti cimiteriali dovranno essere rispettate le norme ed i regolamenti di Polizia mortuaria , D.P.R. n° 285 del 10.09.90 e Circ. Ministero della Sanità n° 24 del 24.06.93, curando in particolare una corretta integrazione con le preesistenze e riducendo il più possibile l'uso del cls faccia vista. In prossimità degli stessi dovranno individuarsi adeguati spazi per la sosta e la conversione dei mezzi.

Q5 - Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto.

Nella zona verde di quartiere pubblica destinata a parco giochi per l'infanzia sono ammissibili unicamente limitate volumetrie strettamente connesse con le attività ludiche svolte.

Nella zona sportiva e turistica, oltre a campi da tennis e polivalenti sono ammesse le volumetrie di servizio indispensabili alle attività svolte all'aperto quali servizi, spogliatoi, gradonate. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto:

- delle norme di codice civile per le distanze da confine;
- di un loro corretto ed armonico inserimento ambientale;
- della previsione di adeguati spazi da destinare a parcheggio nel rispetto delle quantità minime

fissate all'art. 14 del D.P.G.R. 0126/95.

Q6 - Servizi tecnologici.

A questa sottozona il piano assimila normativamente l'intero insieme delle reti tecnologiche (idrico, fognario, elettrico, telefonico, gas), per le quali sono ammissibili tutti gli interventi di adeguamento, rifacimento e/o ampliamento che gli Enti o Società proprietari ritengano necessari con l'obbligo di perseguire la massima riduzione di impatto ambientale delle strutture fuori terra per il raggiungimento della quale l'Amministrazione comunale potrà dare specifiche prescrizioni.

Nella zona "B0" dovrà essere perseguito l'obiettivo di interrare progressivamente l'intero insieme delle linee aeree.

La realizzazione fuori terra di nuove cabine tecnologiche e/o l'ampliamento delle esistenti obbligherà gli Enti o Società proprietari in dell'Abaco di cui al precedente art. 22.

Ai sensi dell'art. 15 del D.P.G.R. 0126/95, le aree destinate alla localizzazione degli impianti di depurazione delle acque reflue, le piazzole ecologiche e le discariche controllate dovranno di norma essere circondate da barriere alberate o da argini con alberi ed arbusti in funzione paesaggistica, antinquinamento ed antirumore.

Q7 - Aree di emergenza in caso di calamità naturali.

In recepimento della Circolare Prefettizia prot. n° 4178 del 30.10.97 il piano individua la zona destinata alle attrezzature per sport e spettacoli all'aperto "Q1.1" - "Q5.6" situata ai margini della viabilità comunale per Dierico idonea ad installazioni di emergenza nel caso di gravi calamità naturali.

CAPITOLO VIII°
ZONE "R"

ART. 61 - ZONE "R" INEDIFICABILI DI RISPETTO.

Comprendono le zone verdi non edificabili del territorio comunale destinate a:

- parchi pubblici e privati ed aree per la valorizzazione dei monumenti;
- rispetto stradale, cimiteriale e fluviale;
- rispetto delle sorgenti idriche pubbliche;
- rispetto dal depuratore;
- rispetto delle aree boscate percorse dal fuoco.

Le zone "R" individuate nel piano si articolano nel seguente modo:

-zone "R1" di rispetto stradale.

In tali zone non sono consentiti interventi edificatori ad eccezione:

- di installazione di stazioni di servizio e rifornimento al servizio del traffico veicolare che non potranno avere altezza superiore a mt 5,00;
- di attrezzature e reti tecnologiche;
- di attrezzature di servizio stradale e connesse con il trasporto pubblico.

In caso di contrasto tra il rispetto previsto negli articoli di normativa di ogni singola zona omogenea e quanto riportato sulle tavole grafiche, prevale quello presente su quest'ultime.

-zone "R2" di rispetto cimiteriale.

Il limite di inedificabilità circostante i cimiteri è pari a m 200 calcolato dal muro di cinta, fatte salve distanze inferiori riportate nella zonizzazione e regolarmente autorizzate con decreti dell'Ente competente.

In tale zona sono consentite unicamente attrezzature ed impianti relativi al cimitero.

-zone "R3" di rispetto dei corsi d'acqua.

La presente zona riguarda le aree interessate dagli alvei fluviali che, per le loro caratteristiche idrogeologiche e paesaggistiche, dovranno essere attentamente tutelati. Vi sono consentiti unicamente gli interventi di bonifica e di sistemazione idraulica e quelli di ripristino dei sentieri e ponticelli per la fruizione escursionistica.

Per le fasce di rispetto dei corsi d'acqua non arginati si dovranno tenere le seguenti distanze:

- Costruzioni: m 10,00 da computarsi dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua.
- Recinzioni: m 5,00 da computarsi dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua.

Per i corsi d'acqua arginati valgono le seguenti disposizioni:

- Costruzioni: m 10,00 da computarsi dall'unghia a campagna dell'argine.
- Recinzioni: m 5,00 da computarsi dall'unghia a campagna dell'argine.

Salvo particolari prescrizioni, dai corsi d'acqua incanalati e ritombati si rispetterà una distanza di m 5,00 per l'edificazione.

-zone "R5" di rispetto delle sorgenti idriche pubbliche.

In tale zona sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitativo-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione dei rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- k) pozzi perdenti;

l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Sono escluse altresì nuove costruzioni, mentre sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi di ristrutturazione e di ampliamento limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti.

-zone "R6" di rispetto dai depuratori.

Tale zona è completamente inedificabile e si estende per una fascia di ml 100 dall'impianto salvo deroghe di legge; sono consentite unicamente opere di difesa dalle pericolosità naturali.

-zone "R7" di rispetto delle aree boscate percorse dal fuoco.

Tali zone, individuate in zonizzazione, sono quelle percorse dal fuoco negli ultimi 20 anni. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 8/77 in esse è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo, salvo il ripristino degli immobili preesistenti, mentre è consentita, previa speciale autorizzazione della Direzione regionale delle foreste e parchi, l'esecuzione di opere pubbliche.

-zone "R8" di rispetto dalle stazioni radio-televisive.

Tale zona è completamente inedificabile e si estende per una fascia di ml 60 dall'impianto salvo deroghe di legge; sono consentite unicamente opere di difesa dalle pericolosità naturali.

Qualora nelle zone "R" si trovassero ubicati edifici residenziali, è consentito solamente l'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la modificazione interna necessaria per dotare l'edificio di servizi igienici, senza che questo comporti alterazioni alla volumetria, salvo i casi previsti dall'Art. 15 della L.R. 39/73.

CAPITOLO IX°
ZONE "S"

ART. 62 - ZONE "S" PER IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO.

Le zone "S" delimitate nelle tavole del P.R.G.C. sono le seguenti:

- "S2" - Zona per stazione di servizio al traffico veicolare.

Valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.

Vincoli e prescrizioni di carattere geologico.

Si richiamano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 19.

ART. 63 - ZONE "S2" PER STAZIONE DI SERVIZIO AL TRAFFICO VEICOLARE.

Il piano individua un'area nel capoluogo che accoglie attrezzature di servizio quali distributori di carburante.

Gli interventi si attuano per intervento diretto.

All'interno sono consentiti gli interventi di ristrutturazione e quelli non aventi rilevanza urbanistica relativi alle attrezzature ed impianti per la distribuzione del carburante, lavaggio automezzi ed officine, locali per il ristoro e per la sosta per una superficie utile massima di mq 100.

Indici urbanistici ed edilizi

- a) Densità fondiaria "RC": - non superiore al 40% del lotto.
- b) Altezza "H": - max 7.50 ml.
- c) Distanza dai confini "DC": - min. 5.00 ml.
- d) Distanza dalla strada "DS": - min. 5.00 ml dalle strade interne; - min. 10.00 ml dalla strada statale.
- e) Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non;
- min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.

CAPITOLO X°
ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICA

ART. 64 - ZONA D'INTERESSE ARCHEOLOGICA.

Il piano individua un'area lungo la strada per Ravinis, in località Misincinis d'interesse archeologica di recente scoperta. L'area definita nel piano è parzialmente individuata dalla zona omogenea B2 e E4, e dovrà attenersi a tutte le disposizioni di tutela contenute nel D. Legis. [42/2004](#), secondo le disposizioni della soprintendenza archeologica per il Veneto ed il Friuli V.G.. In tali zone è fatto divieto di ogni nuova costruzione, anche provvisoria, di ogni ampliamento di edifici esistenti, e ogni tipo d'infrastruttura.

E' fatto divieto inoltre, di procedere con qualunque mezzo a scavi e scassi per uso agricolo, per condotte fognali, o per qualsiasi altra necessità a profondità superiore a 30 cm, ed è comunque vietato l'uso di aratri polivomeri. E' fatto divieto di procedere alla piantagione di alberi ad alto fusto. Qualsiasi tipo d'intervento deve venire preventivamente autorizzato dalla soprintendenza archeologica per il Veneto ed il Friuli V.G.

CAPITOLO XI°
ZONA PER STAZIONI RADIO-TELEVISIVE

ART. 65 - ZONA PER STAZIONI RADIO-TELEVISIVE.

*Il piano individua un'area lungo la strada per Pizzul , in località Rio Prabon.
Gli interventi si attuano per intervento diretto.*

All'interno sono consentiti gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e quelli non aventi rilevanza urbanistica relativi ai soli impianti tecnologici.

Eventuali interventi sui manufatti edilizi, di ampliamento o ristrutturazione possono essere autorizzati solamente con l'adeguamento del manufatto stesso all'abaco di cui al precedente art. 22.

In particolare:

- I rivestimenti delle facciate dovranno essere nella tipologia "tradizionale" costituiti da intonaco tinteggiato a colori chiari, da pietra naturale a faccia a vista (murature tradizionali in pietrame) e da tavole in legno locale.

- Il solaio di copertura dovrà avere una pendenza minima del 60%, il manto di copertura dovrà essere in coppi o in tegola curva tipo coppo, o in alternativa tegola piana laterizia carnica (planellas) di color laterizio o anche antichizzato.

- Sono ammessi i serramenti, solamente per motivi tecnici possono essere installati di diverso materiale, plastico o metallico.

- L'eventuale recinzione deve essere eseguita in modo che la stessa abbia soltanto la funzione di delimitare l'area e non di chiuderla.

Tali recinzioni dovranno essere realizzate con elementi semplici e lineari in legno, poggianti direttamente sul terreno o su uno zoccolo di muratura in pietrame o dallo stesso rivestita, o in alternativa intonacato grezzo, dell'altezza massima di cm 60.

E' ammesso anche l'utilizzo di siepi rustiche tipo biancospino o ligustri con piantine poste in opera ogni 50 cm.

Indici urbanistici ed edilizi

a) Distanza dai confini "DC": - min. 5.00 ml.

b) Distanza dalla strada "DS": - min. 5.00 ml .

CAPITOLO XII°
AREE DI REPERIMENTO PRIORITARIO ALPI CARNICHE

La quasi totalità delle zone omogenee F rientrano all'interno dell'area di reperimento delle Alpi carniche. Al loro interno si trovano la maggior parte delle malghe, dei rifugi e dei bivacchi.

ART. 66 - AREA DI REPERIMENTO DELLE ALPI CARNICHE

Con l'art. 70 della L.R. 42 del 30 settembre 1996 sono state individuate diverse aree di reperimento prioritario in attesa della definizione del Piano territoriale regionale di cui alla L.R. 52/91. La zona interessata rientra all'interno di quella individuata come Alpi Carniche, ed è delimitata a nord dal confine di stato e a sud dal rio Cercevesa e dal crinale del monte Zermula.

All'interno del perimetro riportato nelle diverse tavole e in particolare 4.2 e 4.3 non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale, o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, sulle quali la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale ai parchi, esprime parere vincolante entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine l'opera s'intende assentita.

La zona è stata suddivisa in diverse zone omogenee, "F1" AMBITI DI ALTA MONTAGNA, "F2" AMBITI BOSCHIVI, "F2.1" AMBITI BOSCHIVI CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE, "F3" AMBITI SILVO-ZOOTECNICI.

Gli interventi autorizzati sono riportati nei relativi articoli, fatto salvo di cui alla legislazione vigente "art. 69 L.R. 42/96", in particolare non sono ammessi nuovi fabbricati ma solo la ristrutturazione o la ricostruzione di quelli esistenti.

Le eventuali ricostruzioni devono rispettare la dimensione e la tipologia originaria.

Negli edifici esistenti adibiti a rifugi, bivacchi e malghe, oltre a piccoli interventi di ripristino, consolidamento, adeguamento igienico sanitario, sono previste alcune opere accessorie atte a rendere utilizzabile le strutture quali micro-centraline idroelettriche, impianti di smaltimento delle acque bianche e nere, impianti di approvvigionamento di acqua potabile.

Tutti gli interventi devono essere concepiti in rispetto dell'abaco di cui all'art. 22.

CAPITOLO XIII°
AREE DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE

L'area è caratterizzata da un Piceo-abieteto dei suoli mesici montano con intercalazioni gessose su cui vegeta un Piceo-abieteto da substrati carbonatici dei substrati gessosi. Nella parte bassa, interessata dalla strada per Ligosullo prevale un Piceo-abietato maturo e stramaturato, assai irregolare per densità, intercalato spesso da chiarie più o meno ampie. Elevata è la presenza dello strato erbaceo con edera, vitalba e ancor più di arbusti quali nocciolo, sorbo, acero, orniello, raro faggio, che rende fitto ed intricato il sottobosco. Nella zona soprastante il Piceo-abietato assume sempre più le caratteristiche montane mano a mano che ci si alza di quota. Strutturalmente prevalgono sempre le classi mature e stramature, la copertura si fa decisamente rada, spesso lacunosa.

ART. 67 - AREA DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE "A.R.I.A. N.1" – BOSCO DEL DURON

Nel piano è riportata la delimitazione dell'area d'interesse ambientale "ARIA N 1 – Bosco del Duron" che interessa il territorio del Comune di Paularo, e che investe pure delle zone nel territorio comunale di Ligosullo. Individuata nel P.U.R. in quanto da sempre importate per la riproduzione dell'abete bianco.

All'interno del perimetro si può operare in rispetto alle seguenti norme:

Edifici e altri manufatti

Sugli edifici esistenti è consentito il mantenimento senza aumento di volume edificabile, fatto salvo quello necessario ai soli fini igienici, e senza modifica di destinazione d'uso, salvo la previsione di destinazione d'uso compatibili con la gestione e la fruizione culturale dell'ARIA. Sono ammessi limitati aumenti di volume a soli fini igienici. Le infrastrutture territoriali quali ponti, guadi, caracacce caratteristici per tipologia e tecniche vanno ripristinati e riproposti in quanto testimonianze storiche del paesaggio.

Cave e discariche

Non è ammessa l'apertura di nuove cave e discariche.

Opere e attrezzature ammesse

a) *Opere per il mantenimento e il miglioramento dell'equilibrio ambientale, quali:*

- *Opere di consolidamento e rimodellamento dei versanti se necessari privilegiando gli interventi dell'ingegneria naturalistica;*
- *Opere selvicolturali volte alla tutela, miglioramento e al rafforzamento della vegetazione boscata, con l'obiettivo di favorire la permanenza di soggetti d'élite anche di età avanzata in grado di riprodurre seme;*
- *Opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti, compresi o limitrofi l'ARIA;*

b) *Opere per la fruizione dell'ambiente, quali:*

- *Ripristino e sistemazione della sentieristica esistente privilegiando gli interventi dell'ingegneria naturalistica.*

Tutti gli interventi devono essere concepiti in rispetto dell'abaco di cui all'art. 22.

CAPITOLO XIV°

SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (S.I.C. – Z.P.S.)

ART. 68 – AREA DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (S.I.C. “Monte Dimon e Paularo” e “Creta di Aip Sella di Lanza” – Z.P.S. “Gruppo del Monte Coglians”)

Il piano individua gli ambiti di importanza comunitaria S.I.C. del “Monte Dimon e Paularo” e di “Creta di Aip Sella di Lanza”, e del Z.P.S. “Gruppo del Monte Coglians” che corrisponde all’aria di reperimento delle Alpi Carniche individuata con la L.R. 42/96.

All’interno delle aree definite, e per una fascia di almeno 200 metri dagli stessi il proponente dovrà esaminare in fase di progettazione definitiva:

- 1) Per quanto riguarda le pista forestali, dovrà essere accuratamente definita e motivata la scelta dei tracciati affinché non apportino incidenze negative agli ambiti natura 2000;*
- 2) Relativamente all’attività agrituristica, nelle zone E2, E3, ed F3, dovrà essere prodotta un’analisi delle possibili interferenze con i periodi riproduttivi della fauna (in particolare del gallo cedrone che ha in queste zone le arene di canto ed i siti di cova) e delle conseguenti misure di attenuazione da attivare sia nella fase di realizzazione dell’intervento che in quella di gestione della fruizione e un’analisi del carico antropico previsto con proposte relative all’opportunità di predisporre limitazioni temporanee dell’accesso nelle aree potenzialmente soggette a possibili disturbi;*
- 3) Per l’installazione di teleferiche e di fili a sbalzo nelle zone E2, F2, ed F3, dovrà essere redatto, in fase di progettazione, uno studio sull’incidenza potenziale di tali infrastrutture sul gufo reale ed altre specie aviarie, per le quali esse rappresentano una frequente causa di morte;*
- 4) Per quanto riguarda l’attività zootecnica nelle zone E3 ed F3, dovrà essere sviluppata un’analisi relativa all’opportunità di predisporre limitazioni temporanee dell’accesso, da parte delle greggi transumanti e non, nelle zone di riproduzione della coturnice nel periodo compreso fra aprile e maggio, corrispondente al periodo riproduttivo.*

TITOLO XV°
NORME FINALI E NORME TRANSITORIE

ART. 69 - VIABILITA'.

Il piano ha dettagliatamente censito l'intero sistema viabilistico comunale. In particolare nella tavola grafica di analisi 2.4.1 alla scala 1:10.000 e nelle tavole 2.4.2 e 2.4.3 alla scala 1:2.000 è rappresentata la loro localizzazione e classificazione.

Relativamente alla viabilità nelle tavole di zonizzazione vengono introdotte le seguenti previsioni pianificatorie:

-delle piste ciclabili di progetto:

trattasi di un primo stralcio di un sistema che nel tempo potrà e dovrà trovare adeguato sviluppo, anche in quota, soprattutto in funzione di una compatibile fruizione turistico-escursionistica;

-della viabilità di progetto:

trattasi di una nuova viabilità di contenuto sviluppo in ogni nucleo abitato, ed in particolare Villamezzo, Casaso, Misincinis e Dierico;

-della viabilità esistente in ristrutturazione e/o allargamento:

trattasi di brevi strozzature nei nuclei abitati di Dierico per le quali nel tempo sarà indispensabile trovare soluzioni di adeguamento.

I tracciati di progetto introdotti nelle tavole di piano hanno valore indicativo rinviandosi alla fase esecutiva l'assetto dei definitivi.

ART. 70 - REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI.

Per l'ubicazione e la regolamentazione dei nuovi accessi dalla viabilità di interesse regionale - strada provinciale dovranno gradualmente essere rispettate le disposizioni contenute nel Piano regionale della viabilità ed in particolare per le zone residenziali:

-arretramento dal confine di proprietà di mt 5,00 per i cancelli manuali;

-realizzazione di cancelli elettrificati telecomandati.

ART. 71 - AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO (del D.Lgs. 490/99)

Il Piano individua e rappresenta dettagliatamente nella tavola grafica 3.2.1 alla scala 1:10.000 l'insieme delle aree sottoposte a vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs. 490/99.

In particolare sono rappresentate:

-le aree montane ubicate, su entrambi i versanti, ad una quota superiore ai 1.600 mt;

-i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico sulle acque e relative sponde per una fascia di 150 mt;

-le considerevoli aree coperte da boschi e foreste, rappresentate nella tavola 3.2.1 che ha valore indicativo, vista la modificabilità nel tempo;

ART. 72 - COSTRUZIONI PREESISTENTI.

I fabbricati esistenti in contrasto con le disposizioni del P.R.G.C., purché rispondenti alla normativa in vigore alla data della loro costruzione, non sono soggetti a procedure coattive.

Nella zonizzazione di Piano vengono ad essere compresi edifici che, per variate o ridotte previsioni pianificatorie, sono caratterizzati da contrasto od incompatibilità con le norme della zona omogenea in cui ricadono.

E' il caso degli edifici residenziali non rurali ricadenti in zone "E" con esclusione di quelli ricadenti in zone "R".

Per i sopracitati edifici, attuabili attraverso intervento diretto, si prevede la possibilità di concedere un modesto ampliamento finalizzato ad un adeguamento, in alcuni casi indispensabile, della loro funzionalità e precisamente:

-aumento "una tantum" della superficie coperta non superiore al 30% di quella esistente e fino ad un massimo di 30 mq, per la realizzazione di tettoie aperte o, in alternativa, un aumento volumetrico non superiore al 30% dell'esistente per la realizzazione di volumi accessori (autorimesse, depositi, legnaie, vani tecnici, etc.).

**ART. 73 - DECADENZA DI NORME IN CONTRASTO.
ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA.**

Tutte le previsioni urbanistiche e di assetto del territorio in contrasto con le norme e gli elaborati del P.R.G.C. sono sostituiti da questi ultimi all'atto dell'approvazione salvo le concessioni rilasciate anteriormente i cui relativi lavori siano stati iniziati anteriormente alla data di approvazione.

Nelle zone destinate alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico è ammessa la realizzazione di opere pubbliche in deroga ai parametri edificatori fissati con le presenti norme attraverso le procedure di cui all'art. 41, 5° comma, della L.R. 52/91.

**ART. 74 - OSSERVANZA DELLE NORME ANTISISMICHE.
COMPETENZE COMUNALI IN MATERIA.**

I progetti per qualsivoglia costruzione devono venire redatti con l'osservanza delle normative regionali e nazionali, recanti provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni nelle zone sismiche.

Il Sindaco, o comunque la persona preposta' in sede di rilascio della concessione di edificare, deve verificare l'osservanza delle norme riguardanti:

a)-l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità ed alle larghezze stradali;

b)-le distanze minime consentite tra edifici e giunzioni tra edifici contigui.

Nel dispositivo di concessione edilizia dovrà essere fatta esplicita menzione della verifica di cui sopra.

ART. 75 - NORME DI SALVAGUARDIA.

Si richiamano le misure di salvaguardia di cui all'art. 35 L.R. 52/91.
